

**Gai 3.137, D. 2.14.1.1-3.**

**1322. Autonomia contrattuale.** – [I] Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge [1339, 1679<sup>1</sup>, 2597, 732].

[II] Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico [1325<sup>1,n.2</sup>] (1).

**D. 2.14.7.1-2.**

(1) Art. 1, c. 1 bis, l. n. 241/1990. • Art. 8 del d.lgs. n. 36/2023. Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito.

**1323. Norme regolatrici dei contratti.** – Tutti i contratti ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.

**1324. Norme applicabili agli atti unilaterali.** – Salvo diverse disposizioni di legge [1987], le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale [428<sup>1</sup>, 526, 1174, 1334, 1362, 1414<sup>3</sup>, 1987, 2377, 2379].

## Capo II

## Dei requisiti del contratto

**1325. Indicazione dei requisiti.** – I requisiti del contratto [1418] sono:

- 1) l'accordo delle parti [1321, 1326 ss.];
- 2) la causa [1321, 1322, 1333, 1344, 1345, 1411, 1418<sup>2</sup>, 1895];
- 3) l'oggetto [1346 ss.];
- 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità [1350, 1351, 1352, 1392, 2328, 2463].

## Sezione I

## Dell'accordo delle parti

**1326. Conclusione del contratto.** – [I] Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte [1328, 1330, 1333, 1335, 1411].

[II] L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi [1328<sup>2</sup>].

[III] Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte [1175].

[IV] Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa [1352].

[V] Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

**D. 45.1.137 pr.**

**1327. Esecuzione prima della risposta dell'accettante.** – [I] Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione [art. 2, l. 18.6.1998, n. 192].

[II] L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte della iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.

**1328. Revoca della proposta e dell'accettazione.** – [I] La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso [782<sup>3</sup>, 1329, 1334, 1336<sup>2</sup>, 1887, 1990]. Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede [1175] l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo [843, 924, 925, 1038, 1053, 2045, 2047<sup>2</sup>] delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto [1332].

[II] L'accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione [1326, 1329, 1335, 1336].

**1329. Proposta irrevocabile.** – [I] Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto [782<sup>3</sup>, 1183, 1324, 1326<sup>2</sup>, 1331, 1333, 1334, 1351, 1406, 1425<sup>2</sup>, 1887, 1987, 2643].

[II] Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia [1330].

**1330. Morte o incapacità dell'imprenditore.** – La proposta o l'accettazione, quando è fatta dall'imprenditore nell'esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l'imprenditore muore o diviene incapace [428] prima della conclusione del contratto, salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze.

**1331. Opzione.** – [I] Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'articolo 1329 [1321, 1329, 1351, 1406, 2441, 2932].

[II] Se per l'accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice [1183].

**1332. Adesione di altre parti al contratto.** – Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso a tutti i contraenti originari.

**1333. Contratto con obbligazioni del solo proponente.** – [I] La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente [785, 1070, 1272, 1236, 1268, 1272, 1273, 1322, 1329, 1425<sup>n.2</sup>, 1958, 1987, 2821] è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata [1305].

[II] Il destinatario può rifiutare [1411] la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso [1236, 1399, 1468].

**1334. Efficacia degli atti unilaterali.** – Gli atti unilaterali [1324, 1328<sup>1</sup>, 1328<sup>2</sup>, 1333, 1414<sup>3</sup>] producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.

**1335. Presunzione di conoscenza.** – La proposta, l'accettazione [1326], la loro revoca [1328] e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario [1333, 1334], se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

**1336. Offerta al pubblico.** – [I] L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta [1326, 1333, 1987, 1989], salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.

[II] La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia [1328].

**1337. Trattative e responsabilità precontrattuale.** – Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede [1175, 1218, 1366, 1338, 1440, 1358, 2043 // 88 c.p.c.] (1).

(1) Art. 2, c. 2, lett. e) (trasparenza), art. 5 ss., art. 48 ss., art. 67-septies decies, c. 4, d.lgs. 6.9.2005, n. 206. • Art. 34-36 del d.lgs. n. 79/2011, art. 116 e 117 TUB, art. 21, 23 TUF, 123, 124 TUB, art. 131 e 132 bis d.lgs. n. 209/2005. • Artt. 94, 102, 112 TUF e art. 116 TUB.

**1338. Conoscenza delle cause d'invalidità.** – La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità [1418, 1425 ss.] del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto [1175, 1337, 1398, 1439, 1710<sup>2</sup>, 1759<sup>1</sup>, 1770<sup>1</sup>, 1812, 1821, 1892, 1971, 2043 // art. 4<sup>3</sup> d.lgs. n. 28/2010].

**1339. Inserzione automatica di clausole.** – Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative\*, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti [1321, 1322, 1340, 1374, 1419<sup>2</sup>, 1679<sup>2</sup>, 1815<sup>2</sup>, 1932<sup>2</sup>, 2077, 2597, 2936].

\* Le norme corporative sono state abrogate con r.d.l. 9.8.1943, n. 721. • Art. 4 del d.lgs. n. 28/2010.

# INDICE SISTEMATICO

<i>Prefazione</i> .....	V
<i>Avvertenze</i> .....	VII
<i>Collaboratori</i> .....	VIII
<i>Abbreviazioni utilizzate</i> .....	IX

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA .....	1
--	---

## DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE APPROVATE PRELIMINARMENTE AL CODICE CIVILE CON R.D. 16 MARZO 1942, N. 262

Capo I	Delle fonti del diritto .....	16
Capo II	Dell'applicazione della legge in generale .....	16

### Parte I CODICE CIVILE

R.d. 16 marzo 1942, n. 262 – Approvazione del testo del Codice civile .....	21
---	----

#### LIBRO PRIMO – DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

Titolo I	DELLE PERSONE FISICHE .....	21
Titolo II	Delle persone giuridiche .....	22
Capo I	Disposizioni generali .....	22
Capo II	Delle associazioni e delle fondazioni .....	22
Capo III	Delle associazioni non riconosciute e dei comitati .....	24
Titolo III	Del domicilio e della residenza .....	24
Titolo IV	Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta .....	25
Capo I	Dell'assenza .....	25
Capo II	Della dichiarazione di morte presunta .....	26
Capo III	Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora l'esistenza o di cui è stata dichiarata la morte presunta .....	27
Titolo V	Della parentela e dell'affinità .....	27
Titolo VI	DEL MATRIMONIO .....	27
Capo I	Della promessa di matrimonio .....	27
Capo II	Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato .....	28
Capo III	Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile .....	28
Sezione I	Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio .....	28
Sezione II	Delle formalità preliminari del matrimonio .....	30
Sezione III	Delle opposizioni al matrimonio .....	32
Sezione IV	Della celebrazione del matrimonio .....	32
Sezione V	Del matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri nello Stato .....	33
Sezione VI	Della nullità del matrimonio .....	34
Sezione VII	Delle prove della celebrazione del matrimonio .....	37
Sezione VIII	Disposizioni penali .....	37
Capo IV	Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio .....	38
Capo V	Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi .....	39
Capo VI	Del regime patrimoniale della famiglia .....	42
Sezione I	Disposizioni generali .....	42
Sezione II	Del fondo patrimoniale .....	44
Sezione III	Della comunione legale .....	45
Sezione IV	Della comunione convenzionale .....	48
Sezione V	Del regime di separazione dei beni .....	49
Sezione VI	Dell'impresa familiare .....	50
Titolo VII	DELLO STATO DI FIGLIO .....	51
Capo I	Della presunzione di paternità .....	52
Capo II	Delle prove della filiazione .....	52
Capo III	Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio .....	54
Capo IV	Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio .....	55
Capo V	Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità .....	59
Sezione II	Della legittimazione dei figli naturali .....	60
Titolo VIII	DELL'ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORI DI ETÀ .....	62
Capo I	Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti .....	62
Capo II	Delle forme dell'adozione di persone di maggiore età .....	64
Capo III	Dell'adozione speciale .....	65
Titolo IX	DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE E DEI DIRITTI E DOVERI DEL FIGLIO .....	67
Capo I	Dei diritti e doveri del figlio .....	67
Capo II	Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio .....	72
Titolo IX bis	ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI .....	74
Titolo X	Della tutela e dell'emancipazione .....	75
Capo I	Della tutela dei minori .....	75
Sezione I	Del giudice tutelare .....	75
Sezione II	Del tutore e del protutore .....	75
Sezione III	Dell'esercizio della tutela .....	76
Sezione IV	Della cessazione del tutore dall'ufficio .....	78
Sezione V	Del rendimento del conto finale .....	79
Capo II	Dell'emancipazione .....	79
Titolo XI	Dell'affiliazione e dell'affidamento .....	80

Indice sistematico

Titolo XII	Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia.....	81
Capo I	Dell'amministrazione di sostegno.....	81
Capo II	Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale.....	82
Titolo XIII	Degli alimenti.....	84
Titolo XIV	Degli atti dello stato civile.....	85

LIBRO SECONDO - DELLE SUCCESSIONI

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI.....	85
Capo I	Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredità.....	86
Capo II	Della capacità di succedere.....	86
Capo III	Dell'indegnità.....	86
Capo IV	Della rappresentazione.....	87
Capo V	Dell'accettazione dell'eredità.....	87
Sezione I	Disposizioni generali.....	87
Sezione II	Del beneficio d'inventario.....	88
Capo VI	Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.....	91
Capo VII	Della rinuncia all'eredità.....	92
Capo VIII	Dell'eredità giacente.....	92
Capo IX	Della petizione di eredità.....	92
Capo X	Dei legittimari.....	93
Sezione I	Dei diritti riservati ai legittimari.....	93
Sezione II	Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari.....	94
TITOLO II	DELLE SUCCESSIONI LEGITTIME.....	95
Capo I	Della successione dei parenti.....	95
Capo II	Della successione del coniuge.....	96
Capo III	Della successione dello Stato.....	96
TITOLO III	DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE.....	96
Capo I	Disposizioni generali.....	96
Capo II	Della capacità di disporre per testamento.....	97
Capo III	Della capacità di ricevere per testamento.....	97
Capo IV	Della forma dei testamenti.....	98
Sezione I	Dei testamenti ordinari.....	98
Sezione II	Dei testamenti speciali.....	99
Sezione III	Della pubblicazione dei testamenti olografici e dei testamenti segreti.....	99
Capo V	Dell'istituzione di erede e dei legati.....	100
Sezione I	Disposizioni generali.....	100
Sezione II	Delle disposizioni condizionali, a termine e modali.....	101
Sezione III	Dei legati.....	102
Sezione IV	Del diritto di accrescimento.....	103
Sezione V	Della revocazione delle disposizioni testamentarie.....	103
Capo VI	Delle sostituzioni.....	104
Sezione I	Della sostituzione ordinaria.....	104
Sezione II	Della sostituzione fedecommissaria.....	104
Capo VII	Degli esecutori testamentari.....	105
TITOLO IV	DELLA DIVISIONE.....	106
Capo I	Disposizioni generali.....	106
Capo II	Della collazione.....	107
Capo III	Del pagamento dei debiti.....	109
Capo IV	Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote.....	109
Capo V	Dell'annullamento e della rescissione in materia di divisione.....	109
Capo V bis	Del patto di famiglia.....	110
TITOLO V	DELLE DONAZIONI.....	110
Capo I	Disposizioni generali.....	110
Capo II	Della capacità di disporre e di ricevere per donazione.....	110
Capo III	Della forma e degli effetti della donazione.....	111
Capo IV	Della revocazione delle donazioni.....	112

LIBRO TERZO - DELLA PROPRIETÀ

TITOLO I	DEI BENI.....	113
Capo I	Dei beni in generale.....	113
Sezione I	Dei beni nell'ordine corporativo.....	113
Sezione II	Dei beni immobili e mobili.....	113
Sezione III	Dei frutti.....	114
Capo II	Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici.....	114
TITOLO II	DELLA PROPRIETÀ.....	115
Capo I	Disposizioni generali.....	115
Capo II	Della proprietà fondiaria.....	115
Sezione I	Disposizioni generali.....	115
Sezione II	Del riordinamento della proprietà rurale.....	116
Sezione III	Della bonifica integrale.....	117
Sezione IV	Dei vincoli idrogeologici e delle difese fluviali.....	117
Sezione V	Della proprietà edilizia.....	118
Sezione VI	Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi.....	118
Sezione VII	Delle luci e delle vedute.....	120
Sezione VIII	Dello stillicidio.....	121
Sezione IX	Delle acque.....	121
Capo III	Dei modi di acquisto della proprietà.....	122
Sezione I	Dell'occupazione e dell'invenzione.....	122
Sezione II	Dell'accessione, della specificazione, dell'unione e della commistione.....	123
Capo IV	Delle azioni a difesa della proprietà.....	124
TITOLO III	DELLA SUPERFICIE.....	125
TITOLO IV	DELL'ENFITEUSI.....	125

TITOLO V	DELL'USUFRUTTO, DELL'USOE DELL'ABITAZIONE.....	127
Capo I	Dell'usufrutto.....	127
Sezione I	Disposizioni generali.....	127
Sezione II	Dei diritti nascenti dall'usufrutto.....	128
Sezione III	Degli obblighi nascenti dall'usufrutto.....	129
Sezione IV	Estinzione e modificazioni dell'usufrutto.....	130
Capo II	Dell'uso e dell'abitazione.....	130
TITOLO VI	DELLE SERVITÙ PREDIALI.....	131
Capo I	Disposizioni generali.....	131
Capo II	Delle servitù coattive.....	131
Sezione I	Dell'acquedotto e dello scarico coattivo.....	132
Sezione II	Dell'appoggio e dell'infissione di chiusa.....	133
Sezione III	Della somministrazione coattiva di acqua a un edificio o a un fondo.....	133
Sezione IV	Del passaggio coattivo.....	133
Sezione V	Dell'elettrodotto coattivo e del passaggio coattivo di linee teleferiche.....	133
Capo III	Delle servitù volontarie.....	134
Capo IV	Delle servitù acquistate per usucapione e per destinazione del padre di famiglia.....	134
Capo V	Dell'esercizio delle servitù.....	134
Capo VI	Dell'estinzione delle servitù.....	135
Capo VII	Delle azioni a difesa delle servitù.....	135
Capo VIII	Di alcune servitù in materia di acque.....	135
Sezione I	Della servitù di presa o di derivazione di acqua.....	135
Sezione II	Della servitù degli scoli e degli avanzi di acqua.....	136
TITOLO VII	DELLA COMUNIONE.....	136
Capo I	Della comunione in generale.....	136
Capo II	Del condominio negli edifici.....	138
TITOLO VIII	DEL POSSESSO.....	145
Capo I	Disposizioni generali.....	145
Capo II	Degli effetti del possesso.....	145
Sezione I	Dei diritti e degli obblighi del possessore nella restituzione della cosa.....	145
Sezione II	Del possesso di buona fede di beni mobili.....	146
Sezione III	Dell'usucapione.....	147
Capo III	Delle azioni a difesa del possesso.....	148
TITOLO IX	DELLA DENUNZIA DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO.....	149

## LIBRO QUARTO – DELLE OBBLIGAZIONI

TITOLO I	DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE.....	149
Capo I	Disposizioni preliminari.....	149
Capo II	Dell'adempimento delle obbligazioni.....	149
Sezione I	Dell'adempimento in generale.....	149
Sezione II	Del pagamento con surrogazione.....	151
Sezione III	Della mora del creditore.....	151
Capo III	Dell'inadempimento delle obbligazioni.....	152
Capo IV	Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento.....	153
Sezione I	Della novazione.....	153
Sezione II	Della remissione.....	153
Sezione III	Della compensazione.....	153
Sezione IV	Della confusione.....	154
Sezione V	Dell'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore.....	154
Capo V	Della cessione dei crediti.....	154
Capo VI	Della delegazione, dell'espromissione e dell'accollo.....	155
Capo VII	Di alcune specie di obbligazioni.....	156
Sezione I	Delle obbligazioni pecuniarie.....	156
Sezione II	Delle obbligazioni alternative.....	157
Sezione III	Delle obbligazioni in solido.....	157
Sezione IV	Delle obbligazioni divisibili e indivisibili.....	158
TITOLO II	DEI CONTRATTI IN GENERALE.....	158
Capo I	Disposizioni preliminari.....	158
Capo II	Dei requisiti del contratto.....	159
Sezione I	Dell'accordo delle parti.....	159
Sezione II	Della causa del contratto.....	160
Sezione III	Dell'oggetto del contratto.....	160
Sezione IV	Della forma del contratto.....	160
Capo III	Della condizione nel contratto.....	161
Capo IV	Dell'interpretazione del contratto.....	161
Capo V	Degli effetti del contratto.....	162
Sezione I	Disposizioni generali.....	162
Sezione II	Della clausola penale e della caparra.....	163
Capo VI	Della rappresentanza.....	164
Capo VII	Del contratto per persona da nominare.....	164
Capo VIII	Della cessione del contratto.....	164
Capo IX	Del contratto a favore di terzi.....	165
Capo X	Della simulazione.....	165
Capo XI	Della nullità del contratto.....	165
Capo XII	Dell'annullabilità del contratto.....	166
Sezione I	Dell'incapacità.....	166
Sezione II	Dei vizi del consenso.....	166
Sezione III	Dell'azione di annullamento.....	167
Capo XIII	Della rescissione del contratto.....	167
Capo XIV	Della risoluzione del contratto.....	167
Sezione I	Della risoluzione per inadempimento.....	167
Sezione II	Dell'impossibilità sopravvenuta.....	168

Indice sistematico

Sezione III	Dell'eccessiva onerosità.....	170
Capo XIV bis	Dei contratti del consumatore.....	170
TITOLO III	DEI SINGOLI CONTRATTI.....	171
Capo I	Della vendita.....	171
Sezione I	Disposizioni generali.....	171
	§ 1 - <i>Delle obbligazioni del venditore</i> .....	172
	§ 2 - <i>Delle obbligazioni del compratore</i> .....	173
	§ 3 - <i>Del riscatto convenzionale</i> .....	173
Sezione II	Della vendita di cose mobili.....	174
	§ 1 - <i>Disposizioni generali</i> .....	174
	§ 1 bis - <i>Della vendita dei beni di consumo</i> .....	175
	§ 2 - <i>Della vendita con riserva di gradimento, a prova, a campione</i> .....	176
	§ 3 - <i>Della vendita con riserva della proprietà</i> .....	176
	§ 4 - <i>Della vendita su documenti e con pagamento contro documenti</i> .....	177
	§ 5 - <i>Della vendita a termine di titoli di credito</i> .....	177
Sezione III	Della vendita di cose immobili.....	177
Sezione IV	Della vendita di eredità.....	178
Capo II	Del riporto.....	178
Capo III	Della permuta.....	178
Capo IV	Del contratto estimatorio.....	178
Capo V	Della somministrazione.....	178
Capo VI	Della locazione.....	179
Sezione I	Disposizioni generali.....	179
Sezione II	Della locazione di fondi urbani.....	181
Sezione III	Dell'affitto.....	182
	§ 1 - <i>Disposizioni generali</i> .....	182
	§ 2 - <i>Dell'affitto di fondi rustici</i> .....	182
	§ 3 - <i>Dell'affitto a coltivatore diretto</i> .....	184
Capo VII	Dell'appalto.....	184
Capo VIII	Del trasporto.....	186
Sezione I	Disposizioni generali.....	186
Sezione II	Del trasporto di persone.....	186
Sezione III	Del trasporto di cose.....	186
Capo IX	Del mandato.....	188
Sezione I	Disposizioni generali.....	188
	§ 1 - <i>Delle obbligazioni del mandatario</i> .....	188
	§ 2 - <i>Delle obbligazioni del mandante</i> .....	189
	§ 3 - <i>Dell'estinzione del mandato</i> .....	189
Sezione II	Della commissione.....	189
Sezione III	Della spedizione.....	190
Capo X	Del contratto di agenzia.....	190
Capo XI	Della mediazione.....	192
Capo XII	Del deposito.....	193
Sezione I	Del deposito in generale.....	193
Sezione II	Del deposito in albergo.....	194
Sezione III	Del deposito nei magazzini generali.....	194
Capo XIII	Del sequestro convenzionale.....	195
Capo XIV	Del comodato.....	195
Capo XV	Del mutuo.....	196
Capo XVI	Del conto corrente.....	196
Capo XVII	Dei contratti bancari.....	197
Sezione I	Dei depositi bancari.....	197
Sezione II	Del servizio bancario delle cassette di sicurezza.....	197
Sezione III	Dell'apertura di credito bancario.....	198
Sezione IV	Dell'anticipazione bancaria.....	198
Sezione V	Delle operazioni bancarie in conto corrente.....	198
Sezione VI	Dello sconto bancario.....	198
Capo XVIII	Della rendita perpetua.....	198
Capo XIX	Della rendita vitalizia.....	199
Capo XX	Dell'assicurazione.....	199
Sezione I	Disposizioni generali.....	199
Sezione II	Dell'assicurazione contro i danni.....	201
Sezione III	Dell'assicurazione sulla vita.....	202
Sezione IV	Della riassicurazione.....	203
Sezione V	Disposizioni finali.....	203
Capo XXI	Del giuoco e della scommessa.....	203
Capo XXII	Della fideiussione.....	203
Sezione I	Disposizioni generali.....	203
Sezione II	Dei rapporti tra creditore e fideiussore.....	204
Sezione III	Dei rapporti tra fideiussore e debitore principale.....	204
Sezione IV	Dei rapporti tra più fideiussori.....	205
Sezione V	Dell'estinzione della fideiussione.....	205
Capo XXIII	Del mandato di credito.....	205
Capo XXIV	Dell'anticresi.....	205
Capo XXV	Della transazione.....	205
Capo XXVI	Della cessione dei beni ai creditori.....	206
TITOLO IV	DELLE PROMESSE UNILATERALI.....	206
TITOLO V	DEI TITOLI DI CREDITO.....	207
Capo I	Disposizioni generali.....	207
Capo II	Dei titoli al portatore.....	207
Capo III	Dei titoli all'ordine.....	207
Capo IV	Dei titoli nominativi.....	208
TITOLO VI	DELLA GESTIONE DI AFFARI.....	209

TITOLO VII	DEL PAGAMENTO DELL'INDEBITO .....	209
TITOLO VIII	DELL'ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA .....	209
TITOLO IX	DEI FATTI ILLECITI .....	210

**LIBRO QUINTO - DEL LAVORO**

TITOLO I	DELLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI .....	211
Capo I	Disposizioni generali .....	211
Capo II	Delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi .....	211
Capo III	Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate .....	212
TITOLO II	DEL LAVORO NELL'IMPRESA .....	213
Capo I	Dell'impresa in generale .....	213
Sezione I	Dell'imprenditore .....	213
Sezione II	Dei collaboratori dell'imprenditore .....	214
Sezione III	Del rapporto di lavoro .....	214
	§ 1 - <i>Della costituzione del rapporto di lavoro</i> .....	214
	§ 2 - <i>Dei diritti e degli obblighi delle parti</i> .....	214
	§ 3 - <i>Della previdenza e dell'assistenza</i> .....	217
	§ 4 - <i>Dell'estinzione del rapporto di lavoro</i> .....	217
	§ 5 - <i>Disposizioni finali</i> .....	218
Sezione IV	Del tirocinio .....	219
Capo II	Dell'impresa agricola .....	219
Sezione I	Disposizioni generali .....	219
Sezione II	Della mezzadria .....	219
Sezione III	Della colonia parziaria .....	221
Sezione IV	Della soccida .....	222
	§ 1 - <i>Disposizioni generali</i> .....	222
	§ 2 - <i>Della soccida semplice</i> .....	222
	§ 3 - <i>Della soccida parziaria</i> .....	223
	§ 4 - <i>Della soccida con conferimento di pascolo</i> .....	223
Sezione V	Disposizione finale .....	223
Capo III	Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione .....	223
Sezione I	Del registro delle imprese .....	223
Sezione II	Dell'obbligo di registrazione .....	224
Sezione III	Disposizioni particolari per le imprese commerciali .....	224
	§ 1 - <i>Della rappresentanza</i> .....	224
	§ 2 - <i>Delle scritture contabili</i> .....	225
	§ 3 - <i>Dell'insolvenza</i> .....	226
TITOLO III	DEL LAVORO AUTONOMO .....	226
Capo I	Disposizioni generali .....	226
Capo II	Delle professioni intellettuali .....	226
TITOLO IV	DEL LAVORO SUBORDINATO IN PARTICOLARI RAPPORTI .....	227
Capo I	Disposizioni generali .....	227
Capo II	Del lavoro domestico .....	227
TITOLO V	DELLE SOCIETÀ .....	228
Capo I	Disposizioni generali .....	228
Capo II	Della società semplice .....	228
Sezione I	Disposizioni generali .....	228
Sezione II	Dei rapporti tra i soci .....	228
Sezione III	Dei rapporti con i terzi .....	229
Sezione IV	Dello scioglimento della società .....	229
Sezione V	Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio .....	230
Capo III	Della società in nome collettivo .....	231
Capo IV	Della società in accomandita semplice .....	232
Capo V	Società per azioni .....	233
Sezione I	Disposizioni generali .....	233
Sezione II	Della costituzione per pubblica sottoscrizione .....	235
Sezione III	Dei promotori e dei soci fondatori .....	235
Sezione III bis	Dei patti parasociali .....	236
Sezione IV	Dei conferimenti .....	236
Sezione V	Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi .....	238
Sezione VI	Dell'assemblea .....	242
Sezione VI bis	Dell'amministrazione e del controllo .....	246
	§ 1 - <i>Disposizioni generali</i> .....	246
	§ 2 - <i>Degli amministratori</i> .....	246
	§ 3 - <i>Del collegio sindacale</i> .....	249
	§ 4 - <i>Della revisione legale dei conti</i> .....	251
	§ 5 - <i>Del sistema dualistico</i> .....	251
	§ 6 - <i>Del sistema monistico</i> .....	253
Sezione VII	Delle obbligazioni .....	253
Sezione VIII	Dei libri sociali .....	255
Sezione IX	Del bilancio .....	255
Sezione X	Delle modificazioni dello statuto .....	264
Sezione XI	Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare .....	267
Sezione XII	.....	269
Sezione XIII	Delle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici .....	269
Sezione XIV	Delle società di interesse nazionale .....	269
Capo VI	Della società in accomandita per azioni .....	269
Capo VII	Della società a responsabilità limitata .....	270
Sezione I	Disposizioni generali .....	270
Sezione II	Dei conferimenti e delle quote .....	270
Sezione III	Dell'amministrazione della società e dei controlli .....	272
Sezione IV	Delle decisioni dei soci .....	274

Indice sistematico

Sezione V	Delle modificazioni dell'atto costitutivo.....	275
Capo VIII	Scioglimento e liquidazione delle società di capitali .....	276
Capo IX	Direzione e coordinamento di società .....	278
Capo X	Della trasformazione, della fusione e della scissione .....	279
Sezione I	Della trasformazione .....	279
Sezione II	Della fusione delle società .....	280
Sezione III	Della scissione delle società .....	282
Capo XI	Delle società costituite all'estero .....	283
Capo XI bis	Del trasferimento della sede all'estero .....	284
TITOLO VI	DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI.....	284
Capo I	Delle società cooperative.....	284
Sezione I	Disposizioni generali. Cooperative a mutualità prevalente .....	284
Sezione II	Della costituzione.....	285
Sezione III	Delle quote e delle azioni .....	286
Sezione IV	Degli organi sociali .....	287
Sezione V	Delle modificazioni dell'atto costitutivo.....	289
Sezione VI	Dei controlli .....	289
Capo II	Delle mutue assicuratrici .....	290
TITOLO VII	DELL'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE.....	290
TITOLO VIII	DELL'AZIENDA .....	290
Capo I	Disposizioni generali.....	290
Capo II	Della ditta e dell'insegna .....	291
Capo III	Del marchio.....	291
TITOLO IX	DEI DIRITTI SULLE OPERE DELL'INGEGNO E SULLE INVENZIONI INDUSTRIALI .....	292
Capo I	Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche.....	292
Capo II	Del diritto di brevetto per invenzioni industriali.....	292
Capo III	Del diritto di brevetto per modelli di utilità e di registrazione per disegni e modelli .....	293
TITOLO X	DELLA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA E DEI CONSORZI .....	293
Capo I	Della disciplina della concorrenza .....	293
Sezione I	Disposizioni generali.....	293
Sezione II	Della concorrenza sleale .....	293
Capo II	Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi.....	293
Sezione I	Disposizioni generali.....	293
Sezione II	Dei consorzi con attività esterna .....	294
Sezione II bis	Società consortile.....	294
Sezione III	Dei consorzi obbligatori.....	294
Sezione IV	Dei controlli dell'autorità governativa .....	295
TITOLO XI	DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETÀ, DI CONSORZI E DI ALTRI ENTI PRIVATI.....	295
Capo I	Delle falsità .....	295
Capo II	Degli illeciti commessi dagli amministratori.....	296
Capo III	Degli illeciti commessi mediante omissione.....	297
Capo IV	Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali.....	297

LIBRO SESTO – DELLA TUTELA DEI DIRITTI

TITOLO I	DELLA TRASCRIZIONE.....	299
Capo I	Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili .....	299
Capo II	Della pubblicità dei registri immobiliari e della responsabilità dei conservatori .....	304
Capo III	Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili.....	305
Sezione I	Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli.....	305
Sezione II	Della trascrizione relativamente ad altri beni mobili .....	306
TITOLO II	DELLE PROVE .....	306
Capo I	Disposizioni generali .....	306
Capo II	Della prova documentale.....	306
Sezione I	Dell'atto pubblico.....	306
Sezione II	Della scrittura privata.....	306
Sezione III	Delle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione.....	307
Sezione IV	Delle riproduzioni meccaniche.....	307
Sezione V	Delle taglie o tacche di contrassegno .....	307
Sezione VI	Delle copie degli atti .....	307
Sezione VII	Degli atti di ricognizione o di rinnovazione .....	307
Capo III	Della prova testimoniale .....	307
Capo IV	Delle presunzioni .....	308
Capo V	Della confessione.....	308
Capo VI	Del giuramento .....	308
TITOLO III	DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE, DELLE CAUSE DI PRELAZIONE E DELLA CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE.....	308
Capo I	Disposizioni generali .....	308
Capo II	Dei privilegi .....	309
Sezione I	Disposizioni generali.....	309
Sezione II	Dei privilegi sui mobili.....	309
	§ 1 – <i>Dei privilegi generali sui mobili</i> .....	309
	§ 2 – <i>Dei privilegi sopra determinati mobili</i> .....	310
Sezione III	Dei privilegi sopra gli immobili .....	312
Sezione IV	Dell'ordine dei privilegi.....	312
Capo III	Del pegno .....	313
Sezione I	Disposizioni generali .....	313
Sezione II	Del pegno dei beni mobili.....	314
Sezione III	Del pegno di crediti e di altri diritti .....	315
Capo IV	Delle ipoteche.....	315
Sezione I	Disposizioni generali.....	315
Sezione II	Dell'ipoteca legale.....	316
Sezione III	Dell'ipoteca giudiziale .....	316

Sezione IV	Dell'ipoteca volontaria.....	316
Sezione V	Dell'iscrizione e rinnovazione delle ipoteche .....	317
	§ 1 – <i>Dell'iscrizione</i> .....	317
	§ 2 – <i>Della rinnovazione</i> .....	318
Sezione VI	Dell'ordine delle ipoteche .....	318
Sezione VII	Degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo acquirente .....	319
Sezione VIII	Degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo datore .....	319
Sezione IX	Della riduzione delle ipoteche .....	320
Sezione X	Dell'estinzione delle ipoteche.....	320
Sezione XI	Della cancellazione dell'iscrizione.....	320
Sezione XII	Del modo di liberare i beni dalle ipoteche.....	320
Sezione XIII	Della rinuncia e dell'astensione del creditore nell'espropriazione forzata.....	321
Capo V	Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale .....	321
Sezione I	Dell'azione surrogatoria .....	321
Sezione II	Dell'azione revocatoria .....	321
Sezione III	Del sequestro conservativo .....	322
TITOLO IV	DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI .....	322
Capo I	Disposizioni generali.....	322
Capo II	Dell'esecuzione forzata .....	322
Sezione I	Dell'espropriazione.....	322
	§ 1 – <i>Disposizioni generali</i> .....	322
	§ 2 – <i>Degli effetti del pignoramento</i> .....	322
	§ 3 – <i>Effetti della vendita forzata e dell'assegnazione</i> .....	323
Sezione I-bis	Dell'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito .....	323
Sezione II	Dell'esecuzione forzata in forma specifica .....	324
TITOLO V	DELLA PRESCRIZIONE E DELLA DECADENZA .....	324
Capo I	Della prescrizione .....	324
Sezione I	Disposizioni generali .....	324
Sezione II	Della sospensione della prescrizione.....	324
Sezione III	Dell'interruzione della prescrizione.....	325
Sezione IV	Del termine della prescrizione .....	325
	§ 1 – <i>Della prescrizione ordinaria</i> .....	325
	§ 2 – <i>Delle prescrizioni brevi</i> .....	325
	§ 3 – <i>Delle prescrizioni presuntive</i> .....	326
	§ 4 – <i>Del computo dei termini</i> .....	326
Capo II	Della decadenza .....	326

#### DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.d. 30 marzo 1942, n. 318.....	328
---------------------------------	-----

#### Parte II

### CODICE DI PROCEDURA CIVILE

R.d. 28 ottobre 1940, n. 1443 .....	353
-------------------------------------	-----

#### DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

R.d. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e Disposizioni transitorie.....	473
---	-----

#### Parte III

### NORMATIVA EUROPEA E INTERNAZIONALE

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.....	497
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu).....	499
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, Protocolli n. 4, 6, 7, 12, 13 e 16 .....	503
Trattato sull'Unione europea (versione consolidata) 2012/C 326/01.....	510
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata) .....	519
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea firmata il 7 dicembre 2000 a Nizza (2000/C 364/01) .....	559
L. 9 febbraio 1999, n. 30.....	563
Patto internazionale sui diritti civili e politici .....	567

#### PARTE IV

### LEGGI COMPLEMENTARI

#### Sezione I

#### AFFILIAZIONE COMMERCIALE

1. L. 6 maggio 2004, n. 129 – Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale .....	575
---	-----

#### Sezione II

#### ASSICURAZIONE

1. D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private ( <i>Estratto, artt. 1-10 quinquies; 117-121; 122-191, 325-328</i> ).....	577
2. D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 – Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.....	608

**Sezione III  
SALUTE E LIBERTÀ DI AUTODETERMINAZIONE**

1.	L. 26 giugno 1967, n. 458 – Trapianto del rene tra persone viventi.....	611
2.	L. 13 maggio 1978, n. 180 – Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori.....	611
3.	L. 22 maggio 1978, n. 194 – Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza.....	613
4.	L. 23 dicembre 1978, n. 833 – Istituzione del servizio sanitario nazionale ( <i>Estratto, artt. 1, 2, 33-35</i> ).....	616
5.	L. 29 dicembre 1993, n. 578 – Norme per l'accertamento e la certificazione di morte.....	618
6.	L. 1 aprile 1999, n. 91 – Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.....	618
7.	L. 28 marzo 2001, n. 145 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani.....	623
8.	Convenzione per la protezione dei Diritti dell'Uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina - Oviedo, 4 aprile 1997.....	624
9.	L. 19 febbraio 2004, n. 40 – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.....	626
10.	L. 21 ottobre 2005, n. 219 – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati ( <i>Estratto artt. 1-11</i> ).....	629
11.	L. 15 marzo 2010, n. 38 – Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.....	632
12.	L. 22 giugno 2016, n. 112 – Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ( <i>Rinvio, Parte IV, Sezione XXV</i> ).....	634
13.	L. 8 marzo 2017, n. 24 – Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.....	634
14.	L. 31 luglio 2017, n. 119 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.....	639
15.	D.lgs. 15 settembre 2017, n. 147 – Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà.....	641
16.	L. 22 dicembre 2017, n. 219 – Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.....	654

**Sezione IV  
BANCHE CREDITO E FINANZA**

1.	D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ( <i>Estratto, artt. 1-11, 38, 46, 48 bis, 115-126 decies, 127, 145-145 bis</i> ).....	656
2.	D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 ( <i>Estratto, art. 1-4 quinquies, 6, 22, 32 bis-32 ter.1, 36, 83 octies, 87, 166-196 bis</i> ).....	675
3.	R.d. 14 dicembre 1933, n. 1669 – Legge cambiaria.....	711
4.	R.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 – Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.....	718
5.	L. 15 dicembre 1990, n. 386 – Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari.....	727
6.	L. 30 aprile 1999, n. 130 – Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti ( <i>Estratto, artt. 1-7 quater</i> ).....	729
7.	D.lgs. 25 settembre 1999, n. 374 – Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'art. 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 ( <i>Estratto, artt. 2, 3</i> ).....	735
8.	D.lgs. 21 maggio 2004, n. 170 – Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria.....	735
9.	L. 2 aprile 2015, n. 44 – Modifica all'art. 11-quaterdecies del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. con modif., dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario.....	738
10.	D.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 – Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.....	739
11.	D.l. 3 maggio 2016, n. 59 – conv., con modif., in l. 30 giugno 2016, n. 119 – Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione ( <i>Estratto, artt. 1 e 2</i> ).....	774

**Sezione V  
BENI CULTURALI**

1.	D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ( <i>Estratto, artt. 1-9</i> ).....	776
----	--	-----

**Sezione VI  
CONCORRENZA**

1.	L. 10 ottobre 1990, n. 287 – Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.....	778
2.	L. 20 luglio 2004, n. 215 – Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi.....	790
3.	Direttiva CEE 26 novembre 2014, n. 2014/104/UE – Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea.....	792
4.	D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3 – Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea.....	796

**Sezione VII  
CONSUMATORE, SUBFORNITURA E TRANSAZIONI COMMERCIALI**

1.	L. 18 giugno 1998, n. 192 – Disciplina della subfornitura nelle attività produttive.....	801
2.	L. 27 luglio 2000, n. 212 – Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.....	803
3.	D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 – Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.....	809
4.	L. 17 agosto 2005, n. 173 – Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali.....	812
5.	D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 – CODICE DEL CONSUMO.....	813
6.	D.lgs. 2 agosto 2007, n. 145 – Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole.....	861
7.	D.lgs. 20 dicembre 2009, n. 198 – Attuazione dell'art. 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.....	863
8.	D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 – Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della l. 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio – D.l. 12 settembre 2014, n. 133 – conv., con modif., dalla l. 11 novembre 2014, n. 164 – Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (c.d. Rent to buy) ( <i>Estratto, art. 23</i> ).....	879

9.	D.l. 3 maggio 2016, n. 59 – conv., con modif., nella l. 30 giugno 2016, n. 119 – Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione ( <i>Estratto, artt. 1 e 2</i> ).....	880
10.	D.lgs. 21 maggio 2018, n. 62 – Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio ( <i>Estratto, art. 2</i> ).....	882

#### Sezione VIII DANNO NON PATRIMONIALE

1.	D.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 – Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, legge 17 maggio 1999, n. 144 ( <i>Estratto, artt. 13, 13 bis</i> ).....	883
2.	D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private ( <i>Estratto, artt. 137-141</i> ).....	884
3.	D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale – CODICE DELL'AMBIENTE ( <i>Estratto, artt. 299-318</i> ).....	886
4.	D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181 – Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invaldità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206.....	892

#### Sezione IX DOCUMENTO INFORMATICO

1.	D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale.....	894
----	--	-----

#### Sezione X EDILIZIA E URBANISTICA

1.	D.lgs. 20 giugno 2005, n. 122 – Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210.....	930
2.	L. 28 febbraio 1985, n. 47 – Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie ( <i>Estratto, artt. 17, 23, 40</i> ).....	934
3.	D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ( <i>Estratto, art. 46</i> ).....	934
4.	D.l. 12 settembre 2014, n. 133 – conv., con modif., dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 – Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (c.d. Rent to buy) ( <i>Estratto, art. 23</i> ).....	935
5.	L. 20 novembre 2017, n. 168 – Norme in materia di domini collettivi.....	935
6.	D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità ( <i>Estratto, artt. 4, 20-21</i> ).....	936

#### Sezione XI FACTORING

1.	L. 21 febbraio 1991, n. 52 – Disciplina della cessione dei crediti di impresa.....	938
2.	L. 14 luglio 1993, n. 260 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione UNIDROIT sul factoring internazionale, fatta a Ottawa il 28 maggio 1988.....	939
3.	L. 30 aprile 1999, n. 130 – Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti.....	941

#### Sezione XII FALLIMENTO

1.	R.d. 16 marzo 1942, n. 267 – Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.....	951
2.	L. 19 ottobre 2017, n. 155 – Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.....	993
3.	D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della l. 19 ottobre 2017, n. 155.....	999
4.	L. 21 ottobre 2021, n. 147 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.....	1069

#### Sezione XIII FAMIGLIA

1.	L. 1 dicembre 1970, n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.....	1074
2.	L. 14 aprile 1982, n. 164 – Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso ( <i>Estratto, art. 2</i> ).....	1077
3.	L. 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia – ADOZIONE E AFFIDAMENTO.....	1078
4.	L. 31 dicembre 1998, n. 476 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri – ADOZIONE INTERNAZIONALE.....	1092
5.	L. 19 febbraio 2004, n. 40 – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.....	1099
6.	L. 8 febbraio 2006, n. 54 – Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli – c.d. Affidamento condiviso.....	1102
7.	L. 6 maggio 2015, n. 55 – Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, c.d. Divorzio breve.....	1103
8.	L. 20 maggio 2016, n. 76 – Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.....	1104
9.	D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 5 – Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76.....	1107
10.	D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6 – Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76.....	1111
11.	D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 7 – Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76.....	1111

#### Sezione XIV LAVORO

1.	L. 15 luglio 1966, n. 604 – Norme sui licenziamenti individuali.....	1113
2.	L. 20 maggio 1970, n. 300 – Statuto dei lavoratori.....	1115

#### Sezione XV LEASING FINANZIARIO E INTERNAZIONALE

1.	R.d. 16 marzo 1942, n. 267 – Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.....	1121
2.	L. 2 maggio 1976, n. 183 – Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80 ( <i>Estratto, art. 17</i> ).....	1121
3.	L. 14 luglio 1993, n. 259 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione UNIDROIT sul leasing finanziario internazionale, fatta a Ottawa il 28 maggio 1988.....	1121

## Indice sistematico

4.	D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ( <i>Estratto, art. 125 quinquies</i> ).....	1124
5.	D.l. 14 marzo 2011, n. 23 – Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale ( <i>Estratto, art. 3</i> ).....	1125
6.	D.l. 12 settembre 2014, n. 133 – conv., con modif., dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 – Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (c.d. Rent to buy) ( <i>Estratto, art. 23</i> ).....	1126
7.	L. 28 dicembre 2015, n. 208 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (c.d. Legge di stabilità 2016), Leasing abitativo ( <i>Estratto, art. 1, commi 75-84</i> ).....	1126
8.	L. 4 agosto 2017, n. 124 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza.....	1127

### Sezione XVI LOCAZIONI

1.	L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani.....	1128
2.	L. 9 dicembre 1998, n. 431 – Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ( <i>Estratto, art. 13</i> ).....	1138

### Sezione XVII NEGOZIAZIONE ASSISTITA

1.	D.l. 12 settembre 2014, n. 132 – conv., con modif., dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 – Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile ( <i>Estratto, artt. 1-12</i> ).....	1140
2.	L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge stabilità 2016) – Modifiche ad art. 21-bis della l. 6 agosto 2015, n. 132 (incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione) ( <i>Estratto, art. 1, comma 618</i> ).....	1146
3.	D.l. 27 giugno 2015, n. 83 – conv., con modif., in legge 6 agosto 2015, n. 132 – Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria ( <i>Estratto, art. 21 bis</i> ).....	1146

### Sezione XVIII PARCHEGGI

1.	L. 17 agosto 1942, n. 1150 – Legge urbanistica ( <i>Estratto, art. 41 sexies</i> ).....	1147
2.	L. 28 febbraio 1985, n. 47 – Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie ( <i>Estratto, artt. 17, 26, 40</i> ).....	1147
3.	L. 24 marzo 1989, n. 122 – Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale ( <i>Estratto, art. 9</i> ).....	1148

### Sezione XIX PERSONE GIURIDICHE

1.	D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 – Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.....	1149
2.	D.lgs. 24 marzo 2006, n. 155 – Disciplina dell'impresa sociale, a norma della l. 13 giugno 2005, n. 118.....	1150
3.	L. 12 novembre 2011, n. 183 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) ( <i>Estratto, art. 10</i> ).....	1153
4.	L. 28 dicembre 2015, n. 208 – in materia di Società "Benefit" (Legge di stabilità 2016) ( <i>Estratto, art. 1, commi 376-384</i> ).....	1153
5.	D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 – Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.....	1154
6.	D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.....	1160

### Sezione XX PRIVACY

1.	D.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 – Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.....	1184
2.	D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali.....	1187
3.	D.lgs. 18 maggio 2018, n. 51 – Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.....	1227
4.	Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ( <i>Estratto artt. 15, 17 e 82</i> ).....	1235

### Sezione XXI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1.	L. 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio ( <i>Estratto, artt. 1-19</i> ).....	1236
2.	D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ( <i>Estratto, artt. 1-28, 117-132</i> ).....	1239

### Sezione XXII RESPONSABILITÀ CIVILE

1.	R.d. 18 giugno 1931, n. 773 – Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ( <i>Estratto, artt. 5-7</i> ).....	1250
2.	L. 13 aprile 1988, n. 117 – Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati.....	1250
3.	L. 25 febbraio 1992, n. 210 – Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.....	1253
4.	D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo codice della strada ( <i>Estratto, artt. 1, 140 e 141</i> ).....	1255
5.	D.P.R. 18 aprile 1994, n. 388 – Regolamento recante semplificazione del procedimento di risarcimento dei danni provocati a persone e a cose a seguito di operazioni di polizia giudiziaria.....	1256
6.	D.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 – Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.....	1257
7.	L. 24 marzo 2001, n. 89 – Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del Codice di procedura civile.....	1262
8.	L. 3 agosto 2004, n. 206 – Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.....	1265
9.	D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private ( <i>Rinvio, Parte IV, Sezione II</i> ).....	1268
10.	L. 29 ottobre 2005, n. 229 – Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie.....	1268
11.	D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 – Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.....	1269

12. D.l. 13 settembre 2012, n. 158 – conv., con modif., in l. 8 novembre 2012, n. 189 – Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (c.d. decreto Balduzzi) ( <i>Estratto, art. 3</i> ).....	1270
13. Direttiva 26 novembre 2014, n. 2014/104/UE – Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea ( <i>Rinvio, Parte IV, Sezione VI</i> ).....	1271
14. D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3 – Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea ( <i>Rinvio, Parte IV, Sezione VI</i> ).....	1271
15. L. 8 marzo 2017, n. 24 – Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.....	1272

**Sezione XXIII  
SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. L. 24 novembre 1981, n. 689 – Modifiche al sistema penale.....	1277
2. D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 – Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.....	1296

**Sezione XXIV  
STATO CIVILE**

1. R.d. 9 luglio 1939, n. 1238 – Ordinamento dello stato civile ( <i>Estratto, artt. 1-5, 14</i> ).....	1298
2. L. 31 ottobre 1955, n. 1064 – Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti, e modificazioni all'ordinamento dello stato civile.....	1298
3. D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 – Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ( <i>Estratto, artt. 9, 18, 64</i> ).....	1299

**Sezione XXV  
SEPARAZIONE PATRIMONIALE**

1. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi ( <i>Estratto, art. 73</i> ).....	1300
2. L. 16 ottobre 1989, n. 364 – Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985.....	1301
3. D.l. 3 ottobre 2006, n. 262 – conv., con modif., in l. 24 novembre 2006, n. 286 – Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria ( <i>Estratto, art. 2, comma 47</i> ).....	1303
4. Codice civile – Articolo inserito dall'art. 12, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modif., dalla l. 6 agosto 2015, n. 132 ( <i>Estratto, art. 2929 bis c.c.</i> ).....	1303
5. D.l. 3 maggio 2016, n. 59 – conv., con modif., in l. 30 giugno 2016, n. 119 – Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione ( <i>Rinvio, Parte IV, Sezione IV</i> ).....	1304
6. L. 22 giugno 2016, n. 112 – Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.....	1304

**Sezione XXVI  
USURA**

1. L. 7 marzo 1996, n. 108 – Disposizioni in materia di usura.....	1307
2. D.l. 29 dicembre 2000, n. 394 – conv., con modif., in l. 28 febbraio 2001, n. 24 – Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura.....	1310
3. L. 27 gennaio 2012, n. 3 – Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.....	1311

**Sezione XVII  
CORRUZIONE**

1. L. 28 giugno 2012, n. 112 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999.....	1321
---	------

**Sezione XXVIII  
DIRITTO DELL'EMERGENZA COVID-19**

1. D.l. 2 marzo 2020, n. 9 – Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ( <i>Estratto, art. 28</i> ).....	1323
2. D.l. 19 maggio 2020, n. 34 – conv., con modif., dalla l. 17 luglio 2020, n. 77 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ( <i>Estratto, art. 27</i> ).....	1324

**CODICE CIVILE DEL REGNO D'ITALIA**

R.d. 25 giugno 1865, n. 2358.....	1328
Disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile del Regno d'Italia Regio Decreto 30 novembre 1865, n. 2606, contenente le disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile del Regno d'Italia.....	1417

<b>Indice cronologico delle leggi complementari</b> .....	1421
<b>Indice analitico</b> .....	1427

# R.d. 16 marzo 1942, n. 262

(G.U. 4 aprile 1942, n. 79 e 79-bis, ed. straord.)

## Approvazione del testo del Codice civile

### LIBRO PRIMO DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

#### TITOLO I DELLE PERSONE FISICHE

**1. Capacità giuridica.** – [I] La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita [11, 13, 89, 350, 778<sup>1</sup> // 2, 3, 22 Cost.] (1).

[II] I diritti che la legge riconosce a favore del **conceptito** sono subordinati all'evento della nascita [254, 320, 462, 687, 715, 784, 1411, 2645-ter // 2, 3, 29, 30, 32 Cost.] (2).

**c.c. 1865 – art. 1 // Codex 6.29.3, D. 1.5.14, D. 1.5.26, D. 5.4.3, D. 35.2.9.1, D. 50.16.129.**

(1) In tema di riconoscimento di persone giuridiche private, d.P.R. 10.2.2000, n. 361. In tema di riconoscimento della capacità giuridica agli stranieri, art. 16 preleggi; art. 2 del d.lgs. 268/1998.

(2) Gli art. 1 del r.d.l. 20.1.1944, n. 25 e 3 del d.lgs. 14.9.1944, n. 287 hanno abrogato l'originario c. 3 dell'articolo, che recitava: «Le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali». • L. 22.5.1978, n. 194, Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza. L'art. 1 recita: «Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio». L'art. 4: «Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un **serio pericolo per la sua salute fisica o psichica**, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue **condizioni economiche, o sociali o familiari**, o alle **circostanze** in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del **conceptito**, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'art. 2, lett. a), l. 29.7.1975, n. 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia». L'art. 7, c. 3: «Quando sussiste la possibilità di **vita autonoma del feto**, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto». • Art. 1 della l. 19.2.2004, n. 40: «Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il **conceptito**».

**2. Maggiore età. Capacità di agire (1).** – [I] La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno [48<sup>1</sup> Cost.]. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa [84<sup>2</sup>, 90, 165, 244<sup>6</sup>, 250<sup>5</sup>, 291, 336-bis, 390, 394, 397, 428, 591, 774, 923 e ss., 934 e ss., 1176, 1389, 1425, 1426, 2294, 2505, 2642, 2-quinquies d.lgs. 196/2003 // 85, 97, 120, 121 c.p.] (2).

[II] Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro [324, 375 // 901 c.nav.]. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro (3).

**c.c. 1865 – art. 240, 323, 1105.**

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 della l. 8.3.1975, n. 39. Il testo precedente stabiliva: «La maggiore età è fissata al compimento del ventunesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa».

(2) Art. 108 della l. 22.4.1941, n. 633: «l'autore che abbia compiuto sedici anni di età ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano».

(3) Art. 24, c. 20, d.l. 6.7.2011, n. 98, conv. in l. 15.7.2011, n. 111: «È vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto». • L. 17.11.1967, n. 977, Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti. • D.P.R. 20.4.1994, n. 365, Autorizzazione all'impiego di minori in lavori nel settore dello spettacolo. • D.lgs. 9.11.1994, n. 556, In materia di tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio.

**3. Capacità in materia di lavoro\*.** – *Il minore che ha compiuto gli anni diciotto può prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore.*

\* Articolo abrogato dall'art. 2 della l. 8.3.1975, n. 39.

**4. Commorienza.** – [I] Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento [58 ss., 462, 791<sup>1</sup>, 2697, 2728] (1).

**c.c. 1865 – art. 924.**

(1) L. 29.12.1993, n. 578, Norme per l'accertamento e la certificazione di morte.

**5. Atti di disposizione del proprio corpo.** – [I] Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge [579 c.p.] all'ordine pubblico o al buon costume [1343, 1418 // 2, 32 Cost.] (1).

**D. 9.2.13 pr.**

(1) Conv. per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali. • L. 26.6.1967, n. 458, Trapianto del rene tra persone viventi. Art. 1: «In deroga al divieto di cui all'art. 5 del Codice civile, è ammesso disporre a titolo gratuito del rene al fine del trapianto tra persone viventi. La deroga è consentita ai genitori, ai figli, ai fratelli germani o non germani del paziente che siano maggiorenni, purché siano rispettate le modalità previste dalla presente legge. • Solo nel caso che il paziente non abbia i consanguinei di cui al precedente comma o nessuno di essi sia idoneo o disponibile, la deroga può essere consentita anche per altri parenti e per donatori estranei». • Art. 1 della l. 14.4.1982, n. 164, Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso: «la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a **seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali**». • L. 1.4.1999, n. 91, Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti (G.U. 15.4.1999, n. 87). Vd. Parte IV, Sezione III. • Art. 4<sup>1</sup> della l. 6.3.2001, n. 52, Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo: «La donazione di midollo osseo è un atto volontario e gratuito ai sensi dell'art. 3, c. 1, l. 4.5.1990, n. 107». • L. 21.10.2005, n. 219, Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati. • Art. 1 della l. 19.9.2012, n. 167, Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi: «In deroga al divieto di cui all'art. 5 c.c., è ammesso disporre a titolo gratuito di parti di polmone, pancreas e intestino al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi». • Art. 1 della l. 19.9.2012, n. 167: «In deroga al divieto di cui all'art. 5 c.c., è ammesso disporre a titolo gratuito di parti di polmone, pancreas e intestino al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi».

**6. Diritto al nome.** – [I] Ogni persona ha diritto al nome [2, 22, 30 Cost.] che le è per legge attribuito [7, 143-bis, 156-bis, 262, 299, 2292, 2314, 2326, 2563] (1).

[II] Nel nome si comprendono il prenome e il cognome [XIV<sup>2</sup> trans. Cost.].

[III] Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati [455].

(1) Artt. 8 e 14 Conv. per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali. Art. 7 Carta di Nizza. Art. 24 Patto internazionale dei diritti civili e politici. • Art. 5, c. 2, l. 1.12.1970, n. 898, Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio. • Art. 27, c. 1, l. 4.5.1983, n. 184, Diritto del minore ad una famiglia. • L. 28.3.1991, n. 114, Norme per il ripristino dei nomi e dei cognomi modificati durante il regime fascista nei territori annessi all'Italia con le l. 26.9.1920, n. 1322, e 19.12.1920, n. 1778. • D.lgs. 29.3.1992, n. 119, Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia. • Artt. 29, 33, 34, 35, 36, 49, c. 1, lett. p), 84. d.P.R. 3.11.2000, n. 396, Regolamento per la revisione

e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile. • D.lgs. 30.6.2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali. • Art. 1, c. 10, l. 20.5.2016, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

**7. Tutela del diritto al nome.** – [I] La persona, alla quale si contesta il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo [700 c.p.c.], salvo il risarcimento dei danni [2043, 2056, 2059] (1).

[II] L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali [120 c.p.c.].

(1) L. 22.4.1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 20, 23. • D.lgs. 30.6.2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

### Codex 9.25.1.

**8. Tutela del nome per ragioni familiari.** – [I] Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.

**9. Tutela dello pseudonimo.** – [I] Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome [602], può essere tutelato ai sensi dell'articolo 7 (1).

(1) Art. 8, 21 della l. 22.4.1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. • Art. 49, c. 1, lett. q), d.P.R. 3.11.2000, n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile.

**10. Abuso dell'immagine altrui.** – [I] Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni [2043, 2056, 2059] (1).

(1) Art. 96, 97 della l. 22.4.1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. • D.lgs. 30.6.2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali. • D.lgs. 10.2.2005, n. 30, Codice della proprietà industriale.

## TITOLO II

### DELLE PERSONE GIURIDICHE

#### Capo I

#### Disposizioni generali

**11. Persone giuridiche pubbliche.** – [I] Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico [822, 824, 826, 830, 831, 1322, 863, 2093 // 5, 28, 97, 113, 114 ss. Cost.] (1).

#### c.c. 1865 – art. 2.

(1) Art. 4 della l. 20.3.1975, n. 70 L.: «Salvo quanto previsto negli art. 2 e 3, nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge». • Art. 18, c. 9, l. 22.12.1984, n. 887, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985): «È autorizzata per l'anno finanziario 1985 la spesa di lire 200 milioni, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i conferimenti da effettuare per la partecipazione alla costituzione, nella forma di società per azioni con personalità di diritto pubblico, dell'Agenzia prevista dall'art. 1 del regolamento 17 luglio 1984, n. 2262/84, del Consiglio delle Comunità europee, concernente misure speciali nel settore dell'olio di oliva». • Art. 1, c. 1-ter, l. 7.8.1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. • Art. 2 del d.lgs. 30.3.2001, n. 165. • Art. 1° del d.lgs. 8.6.2001, n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. • D.lgs. 24.3.2006, n. 155, Disciplina dell'impresa sociale. • Art. 1, 2, c. 15-ter, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, d.lgs. 12.4.2006, n. 163. • Art. 1<sup>1/2</sup> della l. 31.12.2009, n. 196, Legge di contabilità e finanza pubblica. • Art. 298 del l. 2.8.2008, n. 130, Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato

sull'UE e il Trattato che istituisce la CE e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13.12.2007: «Nell'assolvere i loro compiti le istituzioni, organi e organismi dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente». • Art. 4, c. 13, secondo periodo, d.l. 6.7.2012, n. 95 conv., con modificazioni, in l. 7.8.2012, n. 135 – Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (spending review): «Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica, si interpretano nel senso che, ove non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applicano comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali».

**12. Persone giuridiche private\*.** – [I] Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica. [II] Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto (1).

\* Articolo abrogato dall'art. 11 del d.P.R. 10.2.2000, n. 361.

(1) Art. 1, c. 2, 3, d.lgs. 8.6.2001, n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

**13. Società.** – [I] Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V [2200, 2247 ss., 2331, 2436, 2523] (1).

(1) Art. 2, c. 15-ter, d.lgs. 12.4.2006, n. 163. • Art. 113, c. 5, d.lgs. 18.8.2000, n. 267, t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. • Art. 4, c. 13, secondo periodo, d.l. 6.7.2012, n. 95 conv., con modif., in l. 7.8.2012, n. 135 – Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (spending review): «Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica, si interpretano nel senso che, ove non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applicano comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali».

## Capo II

### Delle associazioni e delle fondazioni

**14. Atto costitutivo.** – [I] Le associazioni [36, 1100 ss., 1117 ss., 1332, 1420, 1446, 1459, 1466, 2247 // 2, 18, 19 C] e le fondazioni [769, 1324, 1334, 2447-bis, 2901, 2645-ter] devono essere costituite con atto pubblico [1350, 2699].

[II] La fondazione può essere disposta anche con testamento [473, 587, 600, 647, 786, 1322 // 3 att.] (1).

(1) D.lgs. 17.5.1999, n. 153, in tema di fondazioni bancarie.

**15. Revoca dell'atto costitutivo della fondazione.** – [I] L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta.

[II] La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi [679].

**16. Atto costitutivo e statuto. Modificazioni.** – [I] L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente [7], l'indicazione dello scopo [27, 28], del patrimonio e della sede [46, 2299], nonché le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione [25, 1387]. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

[II] L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente [27] e alla devoluzione del patrimonio [31], e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione [28] (1).

(1) L'articolo recava un c. 3 abrogato dall'art. 11 del d.P.R. 10.2.2000, n. 361, che recitava: «Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'articolo 12».

#### D. 3.4.1.1.

**17. Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati\*.** – [I] La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni, o eredità né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa. [II] Senza questa autorizzazione, l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto [600, 786].

## D. 34.5.20(21).

\* Articolo abrogato dall'art. 13 della l. 15.5.1997, n. 127, come sostituito dall'art. 1 della l. 22.6.2000, n. 192, le cui disposizioni, ai sensi del successivo c. 2, «si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore» della suddetta legge.

**18. Responsabilità degli amministratori.** – [I] Gli amministratori sono responsabili [22, 25<sup>3</sup>, 29] verso l'ente secondo le norme del mandato [1710 ss., 2392]. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso [2260<sup>2</sup>, 2392<sup>3</sup>] (1).

(1) D.lgs. 8.6.2001, n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. • Art. 16 del d.lgs. 9.4.2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

**19. Limitazioni del potere di rappresentanza.** – [I] Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'articolo 33 (1), non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza [1387, 1396, 2207<sup>2</sup>, 2298, 2384 // 67<sup>4</sup> att.].

(1) L'art. 33 è stato abrogato dall'art. 11 del d.P.R. 10.2.2000, n. 361. Il registro delle persone giuridiche è ora previsto e regolato dagli art. 1-4 del d.P.R. 10.2.2000, n. 361.

**20. Convocazione dell'assemblea delle associazioni.** – [I] L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio [2364<sup>2</sup>].

[II] L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale [2367 // 8 att.].

**21. Deliberazioni dell'assemblea.** – [I] Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti [1105<sup>2</sup>, 1108, 1136]. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto [67<sup>5</sup> att. // 2373<sup>3</sup> c.c.].

[II] Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti [2365].

[III] Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati [11 att.].

**22. Azioni di responsabilità contro gli amministratori.** – [I] Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori [2393, 2941<sup>n.7</sup>].

**23. Annullamento e sospensione delle deliberazioni.** – [I] Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero [1109, 1137, 2377<sup>2</sup> // 69 ss. c.p.c.].

[II] L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima [1445, 2377<sup>7</sup>].

[III] Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, la esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi [1109<sup>2</sup>, 1137<sup>2</sup>]. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori.

[IV] L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa [9 att.].

**24. Recesso ed esclusione degli associati.** – [I] La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto [1103, 1111, 2284, 2322].

[II] L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori

e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima [2285].

[III] L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi [404 ss., 414 ss.]; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione [2286].

[IV] Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

**25. Controllo sull'amministrazione delle fondazioni.** – [I] L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge [23, 634, 1354<sup>4</sup>, 2031<sup>2</sup>, 2035<sup>2</sup>].

[II] L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima [232, 1445, 2377<sup>7</sup>, 2391<sup>3</sup>].

[III] Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori [18, 22, 23].

**26. Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione.** – [I] L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore [283].

**27. Estinzione della persona giuridica.** – [I] Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto [16], la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile [1111, 2272<sup>n.2</sup>, 2484<sup>n.2</sup>].

[II] Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare [2272<sup>n.4</sup>] (1).

(1) L'articolo recava un c. 3 abrogato dall'art. 11 del d.P.R. 10.2.2000, n. 361. Il testo recitava: «L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio».

**28. Trasformazione delle fondazioni.** – [I] Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore [16, 2500-octies].

[II] La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione [162] come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone [21<sup>3</sup>, 31, 32].

[III] Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'articolo 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate [692, 698, 699].

**29. Divieto di nuove operazioni.** – [I] Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica [27] o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima [213, 1129<sup>9</sup>] (1). Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale [18, 1292 ss., 2279, 2449].

(1) D.l. 16.5.1994, n. 293 conv., con modif., in l. 15.7.1994, n. 444 – Disciplina della proroga degli organi amministrativi. Art. 3, Proroga degli organi – Regime degli atti: «1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'art. 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. 2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. 3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel c. 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli».

**30. Liquidazione.** – [I] Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice [11-21 att.].

**31. Devoluzione dei beni.** – [I] I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto [16].

[II] Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni della assemblea che ha stabilito lo scioglimento [21<sup>3</sup>] e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa.

[III] I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione [2964 ss.], in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto [2312, 2324, 2495<sup>2</sup>].

#### D. 47.22.3 pr.

**32. Devoluzione dei beni con destinazione particolare.** – [I] Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.

**33. Registrazione delle persone giuridiche\*.** – [I] In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche. [II] Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza. [III] La registrazione può essere disposta anche d'ufficio. [IV] Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte.

\* Articolo abrogato dall'art. 11 del d.P.R. 10.2.2000, n. 361. • Art. 3 del d.P.R. 10.2.2000, n. 361.

**34. Registrazione di atti\*.** – [I] Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorità governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori. [II] Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

\* Articolo abrogato dall'art. 11 del d.P.R. 10.2.2000, n. 361. • Art. 4 del d.P.R. 10.2.2000, n. 361.

**35. Disposizione penale (1).** – [I] Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte, sono puniti con l'ammenda (2) da 10 euro a 516 euro.

(1) Articolo così modificato dall'art. 11 del d.P.R. 10.2.2000, n. 361. Il testo precedente recitava: «[I] Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice, sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a 1 milione».

(2) Ora sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 32 della l. 24.11.1981, n. 689.

### Capo III

#### Delle associazioni non riconosciute e dei comitati

**36. Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute.** – [I] L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche [39 Cost.] sono regolati dagli accordi degli associati [11, 14<sup>2</sup>, 1321, 1322, 1332].

[II] Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione [41<sup>2</sup>, 1387 // 41 Cost. // 78 c.p.c.].

**37. Fondo comune.** – [I] I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione [38, 42, 167, 528 ss., 600, 786, 1135<sup>3</sup>, 2645-ter]. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso [244].

**38. Obbligazioni.** – [I] Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune [37, 170, 2615]. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente [2740] e solidalmente [1292 ss.] le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione [41, 2267, 2268, 2270<sup>2</sup>, 2291, 2317, 2320, 2331<sup>2</sup>, 2509-bis, 2615].

**39. Comitati.** – [I] I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.

**40. Responsabilità degli organizzatori.** – [I] Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente [2740] e solidalmente [1292 ss.] della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato [42, 167 // 646 c.p.].

**41. Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio.** – [I] Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte [38, 2267, 2268, 2270<sup>2</sup>, 2291, 2317, 2320, 2331<sup>2</sup>, 2509-bis, 2615]. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le obbligazioni promesse.

[II] Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente [36<sup>2</sup>, 1387 // 754 c.p.c.].

**42. Diversa destinazione dei fondi.** – [I] Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione [31, 32].

**42 bis. Trasformazione, fusione e scissione (1).** – Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.

La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili.

Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.

Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

(1) Inserito dall'art. 98, c. 1, d.lgs. 3.7.2017, n. 117.

### TITOLO III

#### DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA

**43. Domicilio e residenza.** – [I] Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi [343, 354, 456, 1182<sup>2</sup>, 1510 // 14 Cost. // 18, 139 c.p.c. // 614, 615-bis c.p. // 156 c.p.p.].

[II] La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale [94, 144 // 18, 139 c.p.c. // 169 c.p.p.].

c.c. 1865 – art. 16 // Codex 10.40.7.1, D. 50.1.31.

**44. Trasferimento della residenza e del domicilio.** – [I] Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede,

se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge [1386 // 31 att. // 16 Cost.].

[II] Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza.

**c.c. 1865 – art. 17 // D. 50.1.20.**

**45. Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto (1).** – [I] Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.

[II] Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia [144, 145, 146] o quello del tutore [343]. Se i genitori sono separati [150] o il loro matrimonio è stato annullato [117, 129-bis] o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili [14] o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale **convive** [342-bis, 343-ter, 417 // 29 Cost. // 384, 609-ter, 649 c.p. // 199 c.p.p.] (2).

[III] L'interdetto [414] ha il domicilio del tutore [343, 424].

**c.c. 1865 – art. 18 // D. 23.2.5, D. 50.1.3, D. 50.1.4, D. 50.1.22.1.**

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 della l. 19.5.1975, n. 151.  
(2) L. 28.3.2001, n. 149, modif. alla l. 4.5.1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile. • Art. 76<sup>2</sup> del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. • Art. 5 della l. 19.2.2004, n. 40, Norme in materia di procreazione medicalmente assistita. • Art. 129 del d.lgs. 7.9.2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private. • Direttiva 2004/38 CE. • Art. 8 Cedu.

**46. Sede delle persone giuridiche.** – [I] Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede [16, 191 // 145 c.p.c.].

[II] Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'articolo 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche questa ultima.

**47. Elezione di domicilio.** – [I] Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari [103, 283<sup>2,n.2</sup>, 2890 // 30, 141, 366, 480, 543<sup>2,n.3</sup> c.p.c.].

[II] Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto [1350].

**c.c. 1865 – art. 19 // D. 50.1.5.**

## TITOLO IV DELL'ASSENZA E DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

### Capo I Dell'assenza

**48. Curatore dello scomparso.** – [I] Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio [43, 45] o dell'ultima sua residenza [43<sup>2</sup>, 45] e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza, su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi [565] o del pubblico ministero [69 c.p.c.], può nominare un curatore che rappresenti la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso [721 c.p.c. // 206 ss., 834 ss. c.nav.].

[II] Se vi è un legale rappresentante [320, 374, 375, 392, 404, 415 // 747 c.p.c.] non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi è un procuratore [1703], il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non può fare.

**c.c. 1865 – art. 20, 21 // D. 23.2.10, D. 26.1.6.4.**

**49. Dichiarazione di assenza.** – [I] Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi [565] e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti

dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza [722, 723, 724 c.p.c.].

**c.c. 1865 – art. 22.**

**50. Immissione nel possesso temporaneo dei beni.** – [I] Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza [730 c.p.c.], il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse [1421 // 100 c.p.c.] o del pubblico ministero [69 c.p.c.], ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente [587], se vi sono.

[II] Coloro che sarebbero eredi testamentari [592] o legittimi [565], se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi [479] possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni [1140 ss. // 725 c.p.c.].

[III] I legatari [588], i donatari [769] e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti.

[IV] Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'articolo 434 [632].

[V] Per ottenere l'immissione nel possesso, l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale [119, 725<sup>3</sup> c.p.c.]; se taluno non sia in grado di darla, il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l'assente [63<sup>4</sup> // 119, 725 c.p.c.].

**c.c. 1865 – art. 26, 27.**

**51. Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente (1).** – [I] Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi [171<sup>4</sup>, 191] e per titolo di successione [540], può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno [438, 1448], un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente [433, 438, 1173].

**c.c. 1865 – art. 26.**

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2 della l. 19.5.1975, n. 151.

**52. Effetti della immissione nel possesso temporaneo.** – [I] L'immissione nel possesso temporaneo dei beni [50] deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni [769 ss. c.p.c.].

[II] Essa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio [75 c.p.c.] e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo seguente [725 c.p.c.].

**c.c. 1865 – art. 28, 29, 35.**

**53. Godimento dei beni.** – [I] Gli ascendenti, i discendenti [74, 75, 78] e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni [50] ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite [725 c.p.c.].

**c.c. 1865 – art. 30, 31.**

**54. Limiti alla disponibilità dei beni.** – [I] Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni [50] non possono alienarli [822, 823, 824, 825, 826<sup>2,3</sup>, 828, 1470], ipotecarli [2808 ss.] o sottoporli a pegno [2784 ss.], se non per necessità o utilità evidente [2028 ss.] riconosciuta dal tribunale [374, 375].

[II] Il tribunale nell'autorizzare questi atti [405<sup>3,n.4</sup>, 427], dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate [376<sup>2</sup>].

**c.c. 1865 – art. 29.**

**55. Immissione di altri nel possesso temporaneo.** – [I] Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti [821] se non dal giorno della domanda giudiziale [1148].

**56. Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza.** – [I] Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o è provata l'esistenza di

lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l'adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell'articolo 48.

[II] I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora [1219] continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli articoli 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell'articolo 54 restano irrevocabili.

[III] Se l'assenza è stata volontaria e non è giustificata, l'assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell'articolo 53.

**57. Prova della morte dell'assente.** – [I] Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari [456].

[II] Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

## Capo II

### Della dichiarazione di morte presunta

**58. Dichiarazione di morte presunta dell'assente.** – [I] Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente [49] il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero [69, 726 c.p.c.] o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia [191, 620<sup>3</sup> // 114 att.].

[II] In nessun caso la sentenza può essere pronunciata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell'assente.

[III] Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.

**c.c. 1865 – art. 36, 38.**

**59. Termine per la rinnovazione dell'istanza.** – L'istanza, quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.

**60. Altri casi di dichiarazione di morte presunta.** – [I] Oltre che nel caso indicato nell'articolo 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti:

1) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità;

2) quando alcuno è stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l'entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità;

3) quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio è avvenuto [206, 209 c.nav.].

**61. Data della morte presunta.** – [I] Nei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell'articolo precedente, la sentenza [730 c.p.c.] determina il giorno e possibilmente l'ora a cui risale la scomparsa nell'operazione bellica o nell'infortunio, e nel caso indicato dal numero 2 il giorno a cui risale l'ultima notizia.

[II] Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato [4].

**62. Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta.** – [I] La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'articolo 60 può essere domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte.

[II] Questa dichiarazione è pronunciata con sentenza del tribunale [730 c.p.c.] su istanza del pubblico ministero [69 c.p.c.] o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50.

[III] Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l'assenza dello scomparso.

**63. Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente.** – [I] Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'art. 58, coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente [49] o i loro successori [536, 565, 587, 588] possono disporre liberamente dei beni [54, 822-826, 828, 1322].

[II] Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'articolo 50 conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni [1218, 1230 ss.].

[III] Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell'articolo 50 [433, 448].

[IV] In ogni caso cessano le cauzioni [119 c.p.c.] e le altre cautele che sono state imposte.

**64. Immissione nel possesso e inventario.** – [I] Se non v'è stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei capoversi dell'articolo 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza menzionata nell'articolo 58.

[II] Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l'inventario dei beni [769 c.p.c.].

[III] Parimenti devono far precedere l'inventario dei beni coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'articolo 60 [50<sup>2</sup>, 72].

**c.c. 1865 – art. 38.**

**65. Nuovo matrimonio del coniuge (1).** – Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta [730 c.p.c.], il coniuge può contrarre nuovo matrimonio [68, 149, 117<sup>3</sup>].

(1) V. art. 1, c. 5, l. 20.5.2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, che dispone: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68, nonché le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile».

**66. Prova dell'esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta.** – [I] La persona di cui è stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne è provata l'esistenza, recupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato investito.

[II] Essa ha altresì diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni [1218] considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'articolo 63.

[III] Se è provata la data della sua morte, il diritto previsto nel primo comma di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte [1218] ai sensi del secondo comma dell'articolo 63 per il tempo anteriore alla data della morte.

[IV] Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni [2934 ss.] e delle usucapioni [1158 ss.].

**c.c. 1865 – art. 39, 41.**

**67. Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte.** – La dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta e l'accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero [69 c.p.c.] o di qualunque interessato [100 c.p.c.], in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta [726 c.p.c.].

**c.c. 1865 – art. 39, 41.**

**68. Nullità del nuovo matrimonio (1).** – [I] Il matrimonio contratto a norma dell'articolo 65 è nullo [1418 ss.], qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza.

[II] Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo [128].

[III] La nullità non può essere pronunciata nel caso in cui è accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.

(1) V. art. 1, c. 5, l. 20.5.2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, che dispone: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. All'unione civi-

le tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68, nonché le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile».

### Capo III

#### Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora l'esistenza o di cui è stata dichiarata la morte presunta

**69. Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza.** – Nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non prova [2697] che la persona esisteva quando il diritto è nato.

**c.c. 1865 – art. 42.**

**70. Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza.** – [I] Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui si ignora l'esistenza, la successione è devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona salvo il diritto di rappresentazione [467 ss.].

[II] Coloro ai quali è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni [470 // 769 c.p.c.], e devono dare cauzione [1179 // 725 c.p.c.].

**c.c. 1865 – art. 43.**

**71. Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza.** – [I] Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità [533 ss.] né gli altri diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione [2934 ss.] o della usucapione [1158 ss.].

[II] La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora [821, 1219].

**72. Successione a cui sarebbe chiamata la persona della quale è stata dichiarata la morte presunta.** – [I] Quando s'apre una successione [456] alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui è stata dichiarata la morte presunta [58 ss.], coloro ai quali, in sua mancanza, è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni [769 c.p.c.].

**73. Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presunta.** – [I] Se la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l'esistenza al momento dell'apertura della successione, essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredità [533] e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano [2037], e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando è ancora dovuto, o i beni nei quali esso è stato investito [66], salvi gli effetti della prescrizione [2934 ss.] o dell'usucapione [1158 ss.].

[II] Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 71.

### TITOLO V

#### DELLA PARENTELA E DELL'AFFINITÀ

**74. Parentela (1).** – La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite [77], sia nel caso in cui la filiazione [231 ss.] è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso [convivenza], sia nel caso in cui il figlio è adottivo (2). Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti [258].

**c.c. 1865 – art. 46 // Gai 1.156, D. 38.10.1 pr., D. 38.10.10.2.**

(1) L'articolo che recitava: «La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite» è stato così modificato dall'art. 1 della l. 10.12.2012, n. 219.

(2) L. 4.5.1983, n. 184, Adozione.

**75. Linee della parentela.** – Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

**c.c. 1865 – art. 50.**

**76. Computo dei gradi.** – [I] Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

[II] Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

**c.c. 1865 – art. 49, 51 // D. 38.10.10.9-10.**

**77. Limite della parentela.** – La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado [572<sup>2</sup>], salvo che per alcuni effetti specialmente determinati [87, 251, 258, 417, 433<sup>1,n.3</sup>].

**c.c. 1865 – art. 48 // D. 38.10.4 pr.**

**78. Affinità.** – [I] L'affinità [87, 230-bis, 251, 406, 417, 429, 433, 434, 1916, 2122, 2399] è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge [258].

[II] Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.

[III] L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo [68, 117], salvi gli effetti di cui all'articolo 87, n. 4.

**c.c. 1865 – art. 52 // D. 38.10.4.3, 5.**

### TITOLO VI

#### DEL MATRIMONIO (1)

(1) Art. 16 Dichiarazione. Universale dei diritti dell'uomo (New York 10.12.1948): «[I] Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. [II] Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. [III] La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato». • Art. 12 CEDU: (Roma, 4.11.1950) Diritto al matrimonio: «A partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto». • Art. 9 Carta dei diritti fondamentali dell'UE: «Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia – Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio». • In merito alle unioni tra persone dello stesso sesso, v. anche Corte cost., 11.6.2014, n. 170 che ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore», nonché ha dichiarato: «l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore». Si veda anche: Belgio (l. 13.2.2003); Danimarca (l. 7.6.2012); Finlandia (l. 28.11.2014); Francia (l. 17.5.2013 n. 2013-404); Islanda (l. 12.6.2010); Lussemburgo (l. 18.6.2014); Norvegia (l. 11.6.2008); Olanda (l. 21.12.2000, n. 9); Portogallo (l. 8.1.2010); Regno unito (l. 17.7.2013 per Inghilterra e Galles; l. 5.2.2014 per la Scozia); Spagna (l. 30.6.2005, n. 13/2005); Svezia (l. 1.5.2009). • L. 20.5.2016, n. 76, art. 1. • D.p.c.m. 23.7.2014, n. 144.

### Capo I

#### Della promessa di matrimonio

**79. Effetti.** – [I] La promessa di matrimonio [29 Cost.] non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento [80, 81, 1987] (1).

**c.c. 1865 – art. 53 // D. 23.1.1, D. 23.1.2.**

(1) V. art. 26 della l. 31.5.1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato: «(Promessa di matrimonio). – 1. La promessa di matrimonio e le conseguenze della sua violazione sono regolate dalla legge nazionale comune dei nubendi o, in mancanza, dalla legge italiana».

**80. Restituzione dei doni.** – [I] Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio [785, 770<sup>2</sup>], se questo non è stato contratto [2058].

[II] La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti [2964 ss.].

**81. Risarcimento dei danni** (1). – [I] La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico [2699 ss.] o per scrittura privata [2702 ss.] da una persona maggiore di età [2<sup>1</sup>] o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione [96], obbliga il promittente che senza giusto motivo [1175, 1206, 1220, 1373, 1460<sup>2</sup>] ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa [129-bis, 834<sup>1</sup>, 843, 924, 925, 944, 1032<sup>2</sup>, 1038, 1053, 1127<sup>3</sup>, 1150, 1173, 1223, 1328, 1337, 1381, 1660<sup>2-3</sup>, 2037<sup>2</sup>, 2041, 2043, 2045, 2047<sup>2</sup>]. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti (2).

[II] Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.

[III] La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio [2964 ss.].

**c.c. 1865 – art. 54.**

(1) Rubrica così modificata dall'art. 3<sup>1</sup> della l. 19.5.1975, n. 151, Riforma del diritto di famiglia.

(2) Comma così modificato dall'art. 3<sup>1</sup> della l. 19.5.1975, n. 151, Riforma del diritto di famiglia: Il testo previgente stabiliva: *La promessa di matrimonio, fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da persona maggiore di età o dal minore autorizzato da chi deve dare l'assenso per la celebrazione del matrimonio, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti.*

**Capo II****Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato****82. Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico.**

– [I] Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede [7 Cost.] e delle leggi speciali sulla materia (1).

(1) Art. 8, c. 1, l. 25.3.1985, n. 121, Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18.2.1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11.2.1929, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede: «[I] Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l'atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile. La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo: a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l'età richiesta per la celebrazione; b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile. La trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l'azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta. La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al parroco. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto. La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e

senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi».

**83. Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato.** – [I] Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente [3<sup>1</sup>, 8 Cost.], salvo quanto è stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio [107, 149<sup>2</sup>] (1).

(1) 11 della l. 24.6.1929, n. 1159, Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi: «Al matrimonio celebrato davanti al ministro di un culto ammesso nello stato e debitamente trascritto nei registri dello stato civile si applicano, anche per quanto riguarda le domande di nullità, tutte le disposizioni riflettenti il matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile». • 25 ss. del r.d. 28.2.1930, n. 289, Norme per l'attuazione della l. 24.6.1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato. • V. l. 11.8.1984, n. 449, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese, in particolare art. 11 della l. 22.11.1988, n. 516, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in particolare art. 18 della l. 22.11.1988, n. 517, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia, in particolare art. 12 della l. 8.3.1989, n. 101, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in particolare art. 14 della l. 12.4.1995, n. 116 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo stato e l'unione cristiana evangelica battista d'Italia (UCEBI), in particolare art. 10 della l. 29.11.1995, n. 520 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI), in particolare art. 13 della l. 30.7.2012, n. 126, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'art. 8, c. 3, Cost., in particolare art. 9 della l. 30.7.2012, n. 127, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'art. 8, c. 3, Cost., in particolare art. 14 della l. 30.7.2012, n. 128, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'art. 8, c. 3, Cost., in particolare art. 13 della l. 31.12.2012, n. 245, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'art. 8, c. 3, Cost. l. 31.12.2012, n. 246, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'art. 8, c. 3, Cost., in particolare art. 9.

**Capo III****Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile****Sezione I****Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio**

**84. Età** (1). – [I] I minori di età [2<sup>1</sup>] non possono contrarre matrimonio [102, 117<sup>2</sup>].

[II] Il tribunale [38 att.], su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni [90, 165, 183<sup>1</sup>, 390 // 737 ss. c.p.c.] (2).

[III] Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.

[IV] Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione [87, 89 // 737-739 c.p.c.].

[V] La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio [87<sup>6</sup>].

[VI] Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo [87<sup>6</sup> // 741 c.p.c.].

**c.c. 1865 – art. 55, 68 // Codex 5.60.3.**

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. 19.5.1975, n. 151, Riforma del diritto di famiglia. Il testo previgente disponeva: «[I] Non possono contrarre matrimonio l'uomo che non ha compiuto gli anni sedici, la donna che non ha compiuto gli anni quattordici. [II] Il Re o le autorità a ciò delegate possono per gravi motivi accordare dispensa, ammettendo al matrimonio l'uomo che ha compiuto gli anni quattordici e la donna che ha compiuto gli anni dodici». (2) V. art. 1, c. 2, l. 20.5.2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, che dispone:

«Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

**85. Interdizione per infermità di mente (1).** – [I] Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente [102, 116<sup>1,2</sup>, 119, 120, 411, 414].

[II] Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa [417 ss.], il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio [104]; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato [324 c.p.c.].

c.c. 1865 – art. 61 // D. 50.17.40, Gai 3.106, D. 23.2.16.2, D. 50.17.40.

(1) V. art. 1, c. 4, lett. b) l. 20.5.2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze che dispone: «Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso: b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato».

**86. Libertà di stato.** – [I] Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio [65, 68, 102<sup>1,3,4</sup>, 116<sup>2</sup>, 117<sup>1,5</sup>, 124, 149 // 556 c.p.] o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso precedente (1).

c.c. 1865 – art. 56.

(1) Articolo così modificato dall'art. 1, c. 32, l. 20.5.2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Il testo previgente stabiliva: «Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente».

• L. 1.12.1970, n. 898, Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.  
 • V. art. 1, c. 4, lett. a), l. 20.5.2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze che dispone: «Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso: a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso». • V. art. 1, c. 57, lett. a), l. 20.5.2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina della convivenza che dispone: «Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso: a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza». • Art. 51 del d.P.R. 3.11.2000, n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, c. 12, l. 15.5.1997, n. 127: «Dichiarazioni – [I] Chi richiede la pubblicazione deve dichiarare il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza degli sposi; il luogo di loro residenza, la loro libertà di stato; se tra gli sposi esiste un qualche impedimento di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione, a termini dell'art. 87 c.c., se gli sposi hanno già contratto precedente matrimonio; se alcuno degli sposi si trova nelle condizioni indicate negli art. 85 e 88 c.c. [II] L'ufficiale dello stato civile deve verificare l'esattezza della dichiarazione di cui al c. 1 e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio». • L. 19.11.1984, n. 950, Ratifica ed esecuzione della conv. relativa al rilascio di un certificato matrimoniale e della Conv. sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi, adottate a Monaco il 5.9.1980, in particolare v. art. 4.

**87. Parentela, affinità, adozione e affiliazione\*** (1). – [I] Non possono contrarre matrimonio fra loro [116<sup>2</sup>, 117<sup>1,4</sup>] (2):

- 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta [75, 101], *legittimi o naturali*\*\* (3);
- 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini [75, 77, 101];
- 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote [75, 77];
- 4) gli affini in linea retta [78]; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo [117] o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili [101];
- 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado [77, 78<sup>2</sup>];
- 6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti [291 ss.] (4);
- 7) i figli adottivi della stessa persona [294];
- 8) l'adottato e i figli dell'adottante [300<sup>2</sup>];
- 9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato [300<sup>2</sup>].

c.c. 1865 – art. 58-60, 68 // Inst. 1.10.1, Codex 5.4.19, Gai 1.62.

[II] I divieti contenuti nei numeri 6), 7), 8) e 9) sono applicabili all'affiliazione\*\*\* (5).

[III] I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale [250 ss.]\*\*\*\*.

[IV] Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio [38 att.], sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale\*\*\*\*. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da un matrimonio dichiarato nullo [117<sup>4</sup>] (6).

[V] Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

[VI] Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84.

\* Le parole in corsivo sono state soppresse dall'art. 1, c. 1, lett a), d.lgs. 28.12.2013, n. 154, Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'art. 2 della l. 10.12.2012, n. 219, a decorrere dal 7.2.2014 ai sensi di quanto disposto dall'art. 108, c. 1 del medesimo d.lgs. n. 154/2013. (1) Articolo così sostituito dall'art. 5 della l. 19.5.1975, n. 151. Il testo previgente disponeva: «[I] Non possono contrarre matrimonio tra loro: 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali; 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote; 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili; 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado; 6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; 7) i figli adottivi della stessa persona; 8) l'adottato e i figli dell'adottante; 9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato. [II] I divieti contenuti nei numeri 6), 7), 8) e 9) sono applicabili all'affiliazione. [III] I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale. [IV] Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3, 5, 6, 7, 8 e 9, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale (6) L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da un matrimonio dichiarato nullo».

\*\* Le parole in corsivo sono state soppresse dall'art. 1, c. 1, lett b), d.lgs. 28.12.2013, n. 154, Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'art. 2 della l. 10.12.2012, n. 219, a decorrere dal 7.2.2014 ai sensi di quanto disposto dall'art. 108, c. 1, del medesimo d.lgs. n. 154/2013. (2) V. art. 1, c. 4, lett. c), l. 20.5.2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze che dispone: «Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:

c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87».

(3) Art. 1, c. 11, l. 10.11.2012, n. 219, Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali: Nel codice civile, le parole: "figli legittimi" e "figli naturali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: "figli".

(4) Cfr. art. 27 della l. 4.5.1983, n. 184, Diritto del minore ad una famiglia: «[I] Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. [II] Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'art. 25 c. 5, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei. [III] Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali. Tale articolo è stato successivamente modificato dal d.lgs. 28.12.2013, n. 154, Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'art. 2 della l. 10.12.2012, n. 219, che all'art. 100<sup>1, lett. c)</sup> dispone: all'art. 27, c. 1, la parola: "legittimo" è sostituita dalle seguenti: "nato nel matrimonio"».

\*\*\* Comma abrogato dall'art. 1, c. 1, lett. c), d.lgs. 28.12.2013, n. 154, Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'art. 2 della l. 10.12.2012, n. 219, a decorrere dal 7.2.2014 ai sensi di quanto disposto dall'art. 108, c. 1, del medesimo d.lgs. n. 154/2013.

(5) Cfr. l. 4.5.1983, n. 184, Diritto del minore ad una famiglia, in particolare v. art. 77 che ha disposto l'abrogazione degli art. 404-413 c.c. che disciplinavano l'istituto dell'affiliazione.

\*\*\*\* Comma abrogato dall'art. 1, c. 1, lett. d), d.lgs. 28.12.2013, n. 154, Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'art. 2 della l. 10.12.2012, n. 219, a decorrere dal 7.2.2014 ai sensi di quanto disposto dall'art. 108, c. 1, del medesimo d.lgs. n. 154/2013.

\*\*\*\*\* Le parole in corsivo sono state soppresse dall'art. 1, c. 1, lett. e), d.lgs. 28.12.2013, n. 154, Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'art. 2 della l. 10.12.2012, n. 219, a decorrere dal 7.2.2014 ai sensi di quanto disposto dall'art. 108, c. 1 del medesimo d.lgs. n. 154/2013.

(6) Comma così sostituito dall'art. 78, c. 1, l. 4.5.1983, n. 184. Il testo previgente disponeva: «[IV] Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3, 5, 6, 7, 8 e 9, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da un matrimonio dichiarato nullo».

**88. Delitto (1).** – [I] Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra [101, 116<sup>2</sup>, 117<sup>1</sup> // 56, 575 c.p. // 533 c.p.p.].

[II] Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio [429 c.p.p.] ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento [469, 529 ss. c.p.p.].

(1) V. art. 1, c. 4, lett. d), l. 20.5.2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze che dispone: «Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso: d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento».

#### c.c. 1865 – art. 62.

**89. Divieto temporaneo di nuove nozze (1).** – [I] Non può contrarre matrimonio la donna [116<sup>2</sup>, 140], se non dopo trecento giorni dallo scioglimento [149], dall'annullamento [117] o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e nei casi il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi (2).

[II] Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio [38<sup>2,3</sup> att.], sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 e del comma quinto dell'articolo 87.

[III] Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.

#### c.c. 1865 – art. 57 // D. 3.2.10 pr.-1, D. 3.2.11.2.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 6 della l. 19.5.1975, n. 151 Riforma del diritto di famiglia. Il testo previgente disponeva: «Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, eccettuato il caso in cui il matrimonio è stato dichiarato nullo ai sensi dell'art. 123».

(2) Comma così modificato dall'art. 22 della l. 6.3.1987, n. 74, Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio. Il testo previgente disponeva: «Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento o dall'annullamento del precedente matrimonio, eccettuato il caso in cui il matrimonio è stato dichiarato nullo ai sensi dell'art. 122, per l'impotenza, anche soltanto di generare, di uno dei coniugi».

**90. Assistenza del minore (1).** – [I] Con il decreto di cui all'articolo 84 il tribunale [38 att.] o la corte d'appello nominano, se le circostanze lo esigono [165], un curatore speciale che assista il minore [2] nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali [162 ss.].

#### c.c. 1865 – art. 70.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7 della l. 19.5.1975, n. 151 Riforma del diritto di famiglia. Il testo previgente disponeva: «[I] Il minore non può contrarre matrimonio senza l'assenso della persona che esercita su di lui la patria potestà o la tutela. [II] abrogato ex art. 3 l. n. 39/1975. [III] L'assenso, quando non è dato personalmente davanti all'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, dove si indichi tanto lo sposo al quale si dà l'assenso, quanto l'altro. [IV] Quando è negato l'assenso, il matrimonio può essere autorizzato per gravi motivi dal procuratore generale presso la corte d'appello. [V] Il procuratore generale può nominare un curatore che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali». • In precedenza, l'art. 3 della l. 8.3.1975, n. 39, Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato, aveva disposto l'abrogazione dell'art. 90<sup>2</sup> c.c., che disponeva: «Per il matrimonio del minore emancipato è necessario l'assenso del curatore, quando questi è uno dei genitori».

**91. Diversità di razza o di nazionalità\*.** – [I] I matrimoni tra persone appartenenti a razze diverse sono soggetti alle limitazioni poste

dalle leggi speciali. [II] Le leggi speciali determinano anche le condizioni che devono osservarsi per i matrimoni dei cittadini italiani con persone di nazionalità straniera.

\* Articolo abrogato dall'art. 1 del r.d.l. 20.1.1944, n. 25 e dall'art. 3 del d.lgs. 14.9.1944, n. 287.

**92. Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali\*.** – [I] Le disposizioni degli articoli 84, 87, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e dell'art. 90, quarto comma, non sono applicabili al Re Imperatore e alla Famiglia Reale. [II] Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali è richiesto l'assenso del Re Imperatore.

\* Articolo da ritenersi abrogato per incompatibilità con la forma di Governo prevista nella Costituzione. V. art. 1 Cost.

### Sezione II

#### Delle formalità preliminari del matrimonio (1)

(1) V. art. 50 ss. del d.P.R. 3.11.2000, n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile.

**93. Pubblicazione.** – [I] La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile [96, 100, 101, 115<sup>2</sup>, 116<sup>3</sup>, 134, 135, 138] (1).

[II] La pubblicazione consiste nella affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L'atto deve anche indicare il nome del padre e il nome e il cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione\*.

(1) V. d.P.R. 3.11.2000, n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, in particolare il Titolo VIII – Della celebrazione del matrimonio – art. 50-62.

\* Comma abrogato dall'art. 110, c. 3 del d.P.R. 3.11.2000, n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile.

**94. Luogo della pubblicazione.** – [I] La pubblicazione [93] deve essere richiesta [96] all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza [43<sup>2</sup>] ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi [106] (1).

[II] Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza. [III] L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente il certificato dell'eseguita pubblicazione\*.

#### c.c. 1865 – art. 71.

(1) V. art. 53 del d.P.R. 3.11.2000, n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile: «Casi particolari – [I] Se gli sposi risiedono in comuni diversi, l'ufficiale dello stato civile cui è stata chiesta la pubblicazione provvede a richiederla anche all'ufficiale dello stato civile del comune in cui risiede l'altro sposo. [II] Quando uno degli sposi ha la residenza all'estero, l'ufficiale dello stato civile cui ne è fatta richiesta in Italia fa eseguire la pubblicazione alla competente autorità diplomatica o consolare nei modi previsti dall'art. 11, c. 3, d.P.R. 5.1.1967, n. 200. Se invece la richiesta di pubblicazione viene fatta alla competente autorità diplomatica o consolare, quest'ultima la trasmette, in esenzione da ogni onere, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza attuale in Italia di uno degli sposi. [III] Nel caso previsto nel c. 2, il capo dell'ufficio diplomatico o consolare, una volta eseguita la pubblicazione, può richiedere la celebrazione del matrimonio all'ufficiale dello stato civile del comune, in Italia, nel quale gli sposi eventualmente intendano contrarre matrimonio, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 109 c.c. [IV] Gli uffici cui è richiesta la pubblicazione sono tenuti, quando questa è stata eseguita, a trasmettere senza indugio all'autorità richiedente il certificato di eseguita pubblicazione».

\* Commi abrogati dall'art. 110, c. 3, d.P.R. 3.11.2000, n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile.

**95. Durata della pubblicazione\*.** – [I] L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive.

\* Articolo abrogato dall'art. 1103 del d.P.R. 3.11.2000, n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile.

# **FONTI DEL DIRITTO ROMANO**

*con traduzione*  
*a cura di Fabiana Tuccillo*



**MERITA**  
edizioni

- concorso aventi diritto, 442, obbligati, 441
- condotta disordinata, 440
- coniuge, 433, dell'assente, 51, separato, 156
- decorrenza, 445
- donatario, 437
- figlio, 443, non riconoscibile, 279
- fratelli, sorelle, 433, 439
- generi, 433, 434
- legato di, 660, 670
- minore, 439
- misura, 438 ss.
- modo somministrazione, 443
- morte obbligato, 448
- nuora, 433, 434
- persone obbligate, 433
- prescrizione, 2948
- privilegio, 2751
- separazione coniugi, 156
- somministrazione (modo della), 443
- suoceri, 433, 434

**Aliud pro alio**, 1197, 1453, 1476

**Alluvione (modo acquisto proprietà)**, 941, 947

**Alveare**, 896 bis

**Alveo abbandonato**, 946, 947

**Ammassi/o**, 837

**Amministratore**

- associazione, fondazione, 18 ss.
- comunione, 1105, nomina, 1106
- condominio negli edifici, attribuzioni, 1130, giudiziario, 1129, nomina, revoca, 1129, provvedimenti, 1133, rappresentanza, 1131
- divieti speciali di comprare, 147<sup>n. 1,3</sup>
- eredità (sotto condizione), 644
- giudiziario, accettazione retribuzione non dovuta, 2638
- interesse privato dell'amministratore, 2636
- norme applicabili, 2626
- omessa consegna o deposito di cose detenute a causa dell'ufficio, 2639
- prescrizione, sospensione, 2941<sup>n. 6,7</sup>
- società, giudiziario, 2409, 2636 ss., cooperativa, 2535, per azioni, 2380 ss.

**Amministrazione di sostegno**, 404 ss.

- amministratore, scelta dell', 408
- atti in violazione di legge, 412
- doveri amministratore, 410
- durata incarico, 405
- nomina dell'amministratore, 405
- norme applicabili, 411
- presupposti della, 404
- procedimento per l'istituzione, 407
- pubblicità provvedimento nomina, 405
- revoca della, 413
- ricorso per l'istituzione, proposizione, 406

**Amnistia**, 79 Cost.

**Analogia**, 12 ss. prel.

**Anatocismo**, 1283, 120 TUB

**Anima, disposizione in favore dell'**, 629

**Animali**

- acquisto per occupazione, 923
- affitto fondi rustici, 1641 ss.
- api, 924
- assicurazione (contro la mortalità del bestiame), 1913<sup>2</sup>
- colombi, conigli, pesci, 926
- danni cagionati da, 2052
- deposito in albergo, 1785 quinquies
- mansuefatti, 925
- scorte vive (nella mezzadria), 2146
- sfuggiti alla custodia, 843
- soccida, 2170 ss.
- vendita di, garanzia, 1496

**Annotazione/i**

- accettazione eredità con beneficio di inventario, 484, 495, 507
- adozione, 314
- convenzioni matrimoniali, 162, 163
- documento, 2708
- matrimonio (in caso di nullità), 97
- nomina tutore, curatore provvisorio, 423
- stato civile, 453
- tenuta del registro generale, 2678, immobiliari, 2654 ss.

**Annullabilità**

- accettazione eredità, 482
- assoluta, 17, 591, 606, 624
- atti compiuti senza il necessario consenso, 184
- azione, 1441-1446
- cessione beni ai creditori, 1986
- collettivo lavoro, 2076
- con se stesso, 1395
- contratto plurilaterale, 1446,
- convalida, 1444
- divieti speciali di comprare, 1471, nn. 3 e 4
- effetti annullamento verso i terzi, 1445 // 165 att.
- incapacità parti, 1425
- lavoro, 2126
- legittimazione, 1441
- plurilaterale, 1446
- prescrizione, 1442
- raggiri minore, 1426
- ripetizione contro contraente incapace, 1443
- trascrizione domanda, 2652, 2654, 2655, 2690
- vizi consenso, 1427 ss.

**Anticipazione/i**

- affittuario, affitto, coltivatore diretto, 1652
- assicurazione, 1914
- bancaria, 1846 ss.
- cessione beni ai creditori, 1981
- eccedente l'ordinaria amministrazione (nella locazione), 1572
- locazione, 1673
- mandato, 1720
- mezzadria, 2154
- trattamento fine rapporto, 2120
- usufrutto, 1009, 1010

**Anticresi**, 1960 ss.

**Apertura**

- cassette sicurezza, 1840, 1841
- conto corrente, 1852 ss.
- credito bancario, 1842 ss.
- successione, 456
- testamento, 620, 621

**Appalto**, 1655 ss. // 181 att.

- ausiliari appaltatore, diritti verso il committente, 1676
- corrispettivo, 1657
- crediti appaltatore, 1675
- denuncia difetti materia, 1663
- deterioramento cosa, 1673
- difetti, garanzia, contenuto, 1669
- difformità, 1667
- eredi appaltatore, diritti, obblighi, 1675
- esecuzione, onerosità, difficoltà, 1664
- garanzia, 1668, 1669
- immobili, rovina di, 1669
- impossibilità esecuzione, 1672
- materia, fornitura, 1658
- morte appaltatore, 1674
- nozione, 1655
- onerosità esecuzione, 1664
- opere pubbliche, 1664
- prescrizione, 1667, 1669
- recesso unilaterale, 1671
- rovina, difetti immobili, 1669
- servizi, prestazione di, 1677
- subappaltatore, responsabilità, 1670
- subappalto, 1656

**Canali**

- alberi presso, 893
- costruzione, 911
- distanze, 891
- scarico (nel condominio), 1117

**Cancellazione**

- dell'iscrizione ipotecaria, 2882
- della trascrizione, 2668
- delle società dal registro delle imprese, 2191
- d'ufficio delle imprese soggette a registrazione, 2191
- di frasi del testamento, 620

**Cancellieri**

- divieto di cessione dei crediti, 1261

**Canone**

- affitto fondi rustici, 1639
- enfiteusi, pagamento, 961

**Capacità**

- adozione, 291
- agire, 2
- all'esercizio dell'impresa, 324, 371, 397, 424, 425, 2198
- di ricevere per testamento, 592 ss., enti non riconosciuti, 600, figli naturali non riconoscibili, 594, figli naturali riconosciuti o riconoscibili, 592
- disporre del proprio corpo, 5
- disporre per testamento, 591
- donare, 774
- emancipato, 394, 397, 2198
- fideiussore, 1943
- gestore affare altrui, 2029
- giuridica (persone fisiche), 1
- matrimoniale (certificato di), 115
- minore, convenzioni matrimoniali, 165
- rappresentanza, 1379
- succedere, persona fisica, 462
- transazione, 1966

**Caparra**

- confirmatoria, 1385
- penitenziale, 1386

**Cassette di sicurezza**, 1839 ss.

**Causa del contratto**, 1325

- contratto in frode alla legge, 1344
- illecita, 1343
- motivo illecito, 1345

**Cave**

- frutti, 820
- patrimonio indisponibile, 826
- proprietario suolo, 840
- usufrutto, 987

**Celebrazione matrimonio**

- apparente ufficiale dello stato civile, 113
- forma, 107
- fuori dalla casa comunale, 110
- in comune diverso, 109
- luogo, 106
- ministro culto ammesso, 83
- ministro culto cattolico, 82
- per procura, 111
- prove della, 130 ss.
- rifiuto, 112
- termini, condizioni (inapplicabilità), 108
- ufficiale stato civile, 84 ss.

**Certificato**

- capacità matrimoniale, 115
- catastale, 2657
- domestico, 2246
- lavoro, 2124

**Cessione**

- beni a creditori, 1977 ss.
- contratto, forma, 1407, nozione, 1406

- crediti, 1260 ss., accessori, 1263
- garanzia solvenza debitore, 1267
- in luogo adempimento, 1198
- locazione, 1594, 1595
- obbligo garanzia del cedente, 1266

**Cessione di cubatura o di diritti edificatori**, 2643<sup>n.2 bis</sup>

**Chiamata in causa**

- assicuratore, 1917
- locatore, 1586
- nudo proprietario, 1012
- venditore, 1485

**Chiusa, appoggio, infissione (servitù coattiva di)**, 1047, 1048

**Chiusura**

- conto corrente, 1831

**Cieco**

- capacità di agire, 2
- inabilitazione, 415
- testamento, 604

**Cimiteri**, 824

**Circolazione**

- libertà, 16 Cost.

**Cisterne, distanze**, 889

**Cittadinanza**

- divieto di privazione per motivi politici, 22 Cost.

**Cittadinanza europea**, 20 TFUE, Parte III

**Class action**, 140-bis d.lgs. n. 206/2005, Parte IV, Sez. VII

**Clausola/e**

- aggiunta, 1342
- condizioni generali, 1341
- d'uso, 1340
- di esonero da responsabilità, 1229
- inserzione automatica, 1339
- interpretazione, complessiva, 1363, contro l'autore, 1370
- limitativa della proponibilità di eccezioni, 1462
- penale, divieto cumulo, 1383, effetti, 1382, riduzione penale, 1384
- risolutiva espressa, 1456, nell'enfiteusi, 973
- salvo incasso, 1829
- senza accettazione, 1859
- vessatorie, contratto tra professionista e consumatore, 33 d.lgs. n. 206/2005, Parte IV, Sez. VII

**Clientela**, 2557

**Coassicurazione**, 1911

**Coeredi**

- accrescimento, 675
- azione riduzione, 564
- diritti, 757
- evizione, 759

**Cognome**

- adottato (maggiore di età), 299
- figlio legittimo, 143 bis
- figlio naturale riconosciuto, 262
- moglie, 143 bis, 156 bis

**Collaborazione**

- interesse famiglia, 143

**Collaborazione nell'interesse della famiglia**

- dovere di, 143

**Collazione**, 737 ss.

- assegnazioni varie, 741
- coniuge, limiti, 738
- danaro, 751
- divisione, 724
- donazioni all'ascendente dell'erede, 740
- donazioni discendenti, coniuge erede, 739
- frutti, interessi, 745
- immobile alienato, 749
- immobili, 746

- imputazione, 747
- miglioramenti, spese, deterioramenti, 748
- mobili, 750
- perimento cosa donata, 744
- società con l'erede, 743
- soggetti tenuti alla, 737
- spese non soggette a, 742

**Collegatari**, 675**Collocamento, prestatori lavoro**, 2098**Colombi**, 926**Colonia**

- colono, obblighi, 2167
- concedente, obblighi, 2166
- contratto collettivo, 2081
- crediti, privilegio, 2765
- durata, 2165
- morte una delle parti, 2168
- norme applicabili, 2169
- nozione, 2164
- parziaria, 2164 ss.

**Colpa**

- acquirenti beni ipotecari, 2864
- assicurazione, 1892-1894, 1900
- concorrenza sleale, 2600
- del donante, 789
- del proprietario del suolo, 935
- dell'erede con beneficio di inventario, 491
- deposito in albergo, 1785 bis
- grave, 491, 935, 939, 1992 c. 2, 2864 c.c., 96 c.p.c., 22 d.P.R. n. 3/1975
- nel mandato, 1710-1713
- nel possesso, 1147
- nel trasferimento del titolo nominativo, 2022
- per fatti illeciti, 2043-2059
- per inadempimento nelle obbligazioni, 1218, 1227-1229
- responsabilità medica, l. n. 24/2017, IV, Sez. XXII

**Coltivatore diretto**

- credito, privilegio, 2751 bis

**Comandante**

- aeromobile, 616
- nave, 611

**Comitati/o**, 39

- capacità stare in giudizio, 41
- componenti, responsabilità, 41
- diversa destinazione dei fondi, 42
- esecutivo, società per azioni, 2381
- organizzatori, responsabilità, 40
- presidente, 41

**Commesso**

- affari conclusi, 2212
- deroga alle condizioni generali di contratto, 2211
- poteri, 2210 ss.
- preposto alla vendita, 2213
- prezzo, esazione, 2210
- provvedimenti cautelari, 2212
- quietanza, 2213

**Commissione (contratto di)**

- commissionario contraente in proprio, 1735
- contratto di, 1731 ss.
- nozione, 1731
- operazioni a fido, 1732
- provvigione, misura, 1733
- revoca, 1734
- star del credere, 1736

**Commissorio, patto**, 1963, 2744**Commistione (modo acquisto proprietà)**, 939**Commorienza**, 4**Comodato**, vd. anche *Contratti reali*, 1803 ss.

- comodatario, morte, 1811
- comodatario, obbligazioni, 1804
- deterioramento per effetto dell'uso, 1807
- nozione, 1803
- perimento cosa, 1805
- restituzione, 1809
- senza determinazione di durata, 1810
- spese, per l'uso, straordinarie, 1808
- stima, 1806
- vizi cosa, danni al comodatario, 1812

**Comparto**, 870**Compensazione**, 1241

- casi in cui la compensazione non si verifica, 1246
- debiti non pagabili nello stesso luogo, 1245
- dilazione, 1244
- effetti, 1242
- estinzione delle obbligazioni, 1241
- garanzie annesse al credito, 1251
- giudiziale, 1243
- inopponibilità, 1248
- legale, 1243
- obbligazione in solido, 1302
- opposta da terzi garanti, 1247
- pluralità debiti, 1249
- rispetto a terzi, 1250
- società semplice, 2271
- volontaria, 1252

**Compravendita**, 1470 ss.**Computo termini**, 2963**Comuni**, 114, 118, 119, 128, 129, 130, 132, 133 Cost.

- beni, 824 ss.
- privilegio, dei crediti per imposte, 2752

**Comunione**, 1100 ss.

- alberi, 899
- amministratore, nomina, 1106
- amministrazione, 1105
- atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, 1108
- condominio edifici, 1117 ss.
- convenzionale, 210 ss.
- deliberazioni, impugnazione, 1109
- divisione in natura, 1114
- forzosa, muro confine, 874, muro, edifici non soggetti, 879, muro non sul confine, 875
- fossi, 897
- impugnazione, 1107
- innovazioni, 1108
- legale, 177 ss.
- norme regolatrici, 1100
- norme sulla divisione ereditaria, 1116
- obbligazioni solidali partecipanti, 1115
- obblighi partecipanti, 1104
- presunzione, muro divisorio, 880, 881
- quota, disposizione della, 1103
- quote partecipanti, 1101
- regolamento, 1106
- scioglimento, 1111
- scopo godimento, 2248
- siepi, 898
- spese, rimborso, 1110
- uso cosa comune, 1102

**Comunione convenzionale**, 210 ss.

- convenzione di, forma, 210
- obbligazioni anteriori al matrimonio, 211

**Comunione legale**, 177 ss.

- acquisti, 177

## Indice analitico

- amministrazione, 180
- annullamento matrimonio, 191
- assenza (dichiarazione di), 191
- atti compiuti senza il necessario consenso, 184
- aziende, 177
- beni destinati all'esercizio di impresa, 178
- beni personali, 179
- beni personali del coniuge, 185
- beni personali, responsabilità sussidiaria, 190
- cessazione effetti civili matrimonio, 191
- divisione beni comunione, 194
- donazione (beni acquistati per effetto di), 179
- esclusione dalla amministrazione, 183, 33 att.
- esercizio professione (beni destinati), 179
- fallimento coniuge, 191
- frutti, 177
- limiti al prelevamento (nei confronti dei terzi), 197
- morte presunta, 191
- mutamento convenzionale regime, 191
- obbligazioni contratte prima del matrimonio, 187, contratte separatamente, 189, da donazioni o successioni, 188
- obblighi gravanti sui beni della comunione, 186
- oggetto, 177
- prelevamento beni mobili, 195
- proventi attività separata, 177
- responsabilità, 186
- responsabilità sussidiaria beni personali, 190
- restituzioni, 192
- rifiuto di consenso, 181
- rimborsi, 192
- ripetizione valore (mancanza cose da prelevare), 196
- risarcimento del danno (beni ottenuti a titolo di), 179
- scioglimento comunione, 191
- scioglimento matrimonio, 191
- separazione giudiziale dei beni, 191, 193
- separazione personale coniugi, 191
- successione (beni acquistati per effetto di), 179
- uso strettamente personale (beni di), 179

### Concepito, 1

- amministrazione eredità devoluta a, 643 // 1 l. n. 40/2004, Parte IV, Sez. XIII
- capacità a succedere, 462
- diritti attribuiti dalla legge, 1
- disposizioni testamentarie a favore di, 643
- divisione ereditaria, 715
- donazioni in favore, 784
- rappresentanza, 320
- successione ereditaria, 462

### Concorrenza, vd. anche Parte IV, Sez. VI

- danno per violazione del diritto della concorrenza d.lgs. n. 3/2017
- divieto di amministratori, società per azioni, 2390, prestatore di lavoro, 2105, 2125, proprietario azienda affittata, 2557, società nome collettivo, 230
- intese restrittive, 2 l. n. 287/1990, Parte III, Sez. IV
- limiti contrattuali, 2596
- limiti legali, 2595
- obbligo contrarre, monopolio, 2597
- patto di non, 1751 bis
- risarcimento per violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea, d.lgs. n. 3/2017, Parte IV, Sez. VI
- sleale associazioni professionali, azione, 2601, atti di, 2598, risarcimento danno, 2600, sanzioni, 2599
- socio, 2301

### Condizione/i

- al matrimonio, 108
- atti amministrazione, 1361
- atti di disposizione, 1357
- avveramento, 1359
- comportamento parti in pendenza, 1358
- contratto, 1353 ss.
- donazione, reversibilità, 791, 792
- generali, 1341, 2211

- illecita, impossibile, 1354
- meramente potestativa, 1355
- pendenza, 1356
- retroattività, 1360
- reversibilità, donazione, 791, 792
- testamento, illecita, 634, amministrazione, 641, impossibile, 634, non fare, non dare, 638, potestativa, 645, reciprocità, 635, retroattività, 646, risolutiva, 633, risolutiva, garanzia, 639, sospensiva, 633
- trascrizione, 2655, 2659, 2668

### Condominio negli edifici

- amministratore, 1129, 1130
- assemblea, attribuzioni, 1135, costituzione, 1136, deliberazioni, impugnazioni, 1137, deliberazioni, validità, 1136
- cose comuni, diritti partecipanti, 1118
- costruzione sopra l'ultimo piano, 1127
- indivisibilità, 1119
- innovazioni, 1120, gravose o voluttuarie, 1121
- lastrici solari di uso esclusivo, 1126
- liti, dissenso del condomino, 1132
- norme sulla comunione, rinvio, 1139
- obbligazioni dei condomini, 65 att.
- opere su parti di proprietà comune, 1122
- parti comuni edificio, 1117
- perimento edificio, 1128
- regolamento di condominio, 1138
- ripartizione spese, 1123
- scale, manutenzione, ricostruzione, 1124
- soffitti, volte, solai, manutenzione, ricostruzione, 1125
- soggetto di diritto, 1, 1129<sup>7, 8, 12, n. 3, 4</sup>, 1130<sup>1, n. 6, 7, 8</sup>, 1135<sup>n. 4</sup>, 1130 bis<sup>1</sup>, 2659<sup>1</sup> // 67<sup>1</sup> att.
- spese fatte dal condomino, 1134
- supercondominio (o condominio orizzontale), 1117
- ultimo piano (costruzioni sopra), 1127
- usufruttuario, 67 att.
- valore porzioni, 68, 69 att.

### Conferimenti

- mutue assicuratrici, 2548
- società a responsabilità limitata, 2476, cooperativa, 256, per azioni, 2342 ss., semplice, 2253 ss.

### Conferma

- disposizione testamentaria, 590
- donazione, 799

### Confessione

- capacità, 2731
- dichiarazioni aggiunte, 2734
- giudiziale, 2733
- nozione, 2730
- revoca, 2732
- stragiudiziale, 2735

### Confine/i

- indicazione del, 2657
- muro, innesto, 876
- muro sul, 874

### Conflitti/o

- acquirenti beni immobili, 2644, mobili, 1155
- attribuzioni, 134 Cost.
- cessionari credito, 1265
- destinatari promessa al pubblico, 1991
- diritti personali godimento, 1380
- interessi, 2631

### Conformità al contratto, 1519 ter

### Confusione, 1253 ss.

- effetti, 1253
- estinzione servitù prediali, 1072
- obbligazioni in solido, 1303
- riunione qualità fideiussore e debitore, 1255
- terzi (effetti rispetto ai), 1254

### Conigli, 926

### Coniuge/i

- assente, assegno alimentare, 51

# Corpus Iuris civilis

• R.d. 15.10.1925, n. 1860 – Modificazioni al regolamento per il concorso di ammissione in magistratura contenuto nel r.d. 19.7.1924, n. 1218. Art. 7, c. 3. «[I] I concorrenti devono essere collocati ciascuno ad un tavolo separato. È loro rigorosamente inibito, durante tutto il tempo in cui si trattengono nel locale destinato per l'esame, di conferire verbalmente coi compagni, o di scambiare con questi qualsiasi comunicazione per iscritto, come pure di comunicare in qualunque modo con estranei. [II] È vietato ai concorrenti di portare seco appunti manoscritti, o libri od opuscoli di qualsiasi specie. Essi possono essere sottoposti a perquisizione personale prima del loro ingresso nella sala degli esami e durante gli esami. [III] È loro consentito di consultare i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, del *Corpus Iuris* e delle Istituzioni di Gaio, da essi preventivamente comunicati alla commissione, e da questa posti a loro disposizione previa verifica. [IV] Nessuna spiegazione in ordine al tema potrà essere richiesta dai candidati, né data dai commissari».

## Institutiones Iustiniani

### Excerpta

Inst. 1.2.9. Ex non scripto ius venit, quod usus comprobavit. Nam diuturni mores consensu utentium comprobati legem imitantur [art. 1 d. prel.].

Il diritto proviene da ciò che non è scritto, che è confermato dall'uso. Invero i costumi durevoli, convalidati dal consenso degli utenti, imitano la legge.

Inst. 1.10.1. Ergo non omnes nobis uxores ducere licet: nam quarundam nuptiis abstinendum est. Inter eas enim personas, quae parentum liberorumve locum inter se optinent, nuptiae contrahi non possunt, veluti inter patrem et filiam vel avum et neptem vel matrem et filium vel aviam et nepotem et usque ad infinitum: et si tales personae inter se coerint, nefarias atque incestas nuptias contraxisse dicuntur. Et haec adeo ita sunt, ut, quamvis per adoptionem parentum liberorumve loco sibi esse coeperint, non possint inter se matrimonio iungi in tantum, ut etiam dissoluta adoptione idem iuris maneat: itaque eam, quae tibi per adoptionem filia aut neptis esse coeperit, non poteris uxorem ducere, quamvis eam emancipaveris [art. 87].

Non è lecito prendere in moglie qualunque donna: poiché con alcune, dobbiamo astenerci dalle nozze. Non si possono contrarre le nozze tra quelle persone che hanno tra loro la condizione di genitori e figli: come tra padre e figlia, o fra avo e nipote, o fra madre e figlio, o fra ava e nipote, e così all'infinito; e se tali persone si siano unite fra loro, si dice che hanno contratto nozze empie e incestuose. Al punto che, queste <persone>, sebbene comincino ad essere reciprocamente genitori e figli per effetto dell'adozione, non possono fra loro unirsi in matrimonio, nel senso che, pur disciolta l'adozione, continua a valere la stessa regola: e così, colei che ti è divenuta per adozione figlia o nipote non potrai prenderla in moglie anche se tu l'abbia emancipata.

Inst. 1.11.4. Minorem natu non posse maiorem adoptare placet: adoptio enim naturam imitatur et pro monstro est ut maior sit filius quam pater. Debet itaque is qui sibi per adrogationem vel adoptionem filium facit, plena pubertate, id est decem et octo annis praecedere [art. 291].

Pare bene che un più giovane non possa adottare un più vecchio: l'adozione, infatti, imita la natura, ed è cosa mostruosa che il figlio sia più vecchio del padre. Bisogna dunque che colui che si procura un figlio per mezzo dell'arrogazione o dell'adozione lo superi d'una pubertà piena, cioè di diciotto anni.

Inst. 1.11.10. Feminae quoque adoptare non possunt, quia nec naturales liberos in potestate sua habent: sed ex indulgentia principis ad solacium liberorum amissorum adoptare possunt [art. 291].

Anche le persone di genere femminile non possono adottare, perché non hanno in potestà nemmeno i figli naturali: ma su concessione del principe possono adottare a titolo di conforto per la perdita di figli.

Inst. 2.1.12. Ferae igitur bestiae et volucres et pisces, id est omnia animalia quae in terra mari caelo nascuntur, simulatque ab aliquo capta fuerint, iure gentium statim illius esse incipiunt: quod enim ante nullius est id naturali ratione occupanti conceditur. Nec interest, feras bestias et volucres utrum in suo fundo quisque capiat, an in alieno: plane qui in alienum fundum ingreditur venandi aut aucupandi gratia, potest a domino, si is providerit, prohiberi, ne ingrediat. Quidquid autem eorum ceperis, eo usque tuum esse intellegitur, donec tua custodia coeretur: cum vero evaserit custodiam tuam et in naturalem libertatem se receperit, tuum esse desinit et rursus occupantis fit. Naturalem au-

tem libertatem recipere intellegitur, cum vel oculos tuos effugerit vel ita sit in conspectu tuo, ut difficilis sit eius persecutio [art. 842, 923].

Bestie selvatiche, uccelli e pesci, cioè tutti gli animali che nascono in terra, in mare, in cielo, appena presi da qualcuno, subito per diritto delle genti divengono suoi: ciò che prima è di nessuno, lo si lascia, infatti, per diritto naturale, all'occupante. Non importa che uno le bestie selvatiche e gli uccelli li prenda nel fondo proprio e nell'altrui; certo, a chi entri nell'altrui fondo per cacciare o catturare uccelli può essere impedito l'ingresso dal proprietario che l'abbia previsto. Qualunque di quegli animali tu abbia preso, s'intende tuo finché è frenato dalla tua custodia; ma se alla tua custodia sia sfuggito, e sia ritornato alla sua naturale libertà, cessa di essere tuo e di nuovo diventa dell'occupante. S'intende che riacquisti la sua naturale libertà quando, o sia sfuggito alla tua vista, o si trovi al tuo cospetto in condizioni per cui l'inseguirlo sia difficile.

Inst. 2.1.20. Praeterea quod per alluvionem agro tuo flumen adiecit, iure gentium tibi acquiritur. Est autem alluvio incrementum latens. Per alluvionem autem id videtur adici, quod ita paulatim adicitur ut intellegere non possis, quantum quoquo momento temporis adiciatur [art. 941].

Si acquista poi per diritto delle genti ciò che il fiume aggiunge per alluvione al tuo campo. L'alluvione è un incremento nascosto. Si ritiene aggiungersi per alluvione ciò che si aggiunge così gradatamente che non ti puoi rendere conto di quanto in ogni momento si aggiunga.

Inst. 2.1.21. Quodsi vis fluminis partem aliquam ex tuo praedio detraxerit et vicini praedio appulerit, palam est eam tuam permanere. Plane si longiore tempore fundo vicini haeserit, arboresque quas secum traxerit in eum fundum radices egerint, ex eo tempore videntur vicini fundo adquisitae esse [art. 944].

Se la violenza del fiume abbia sottratto qualche parte al tuo fondo e l'abbia accostata al fondo del vicino, è evidente che rimanga tua. Chiaramente, se per lungo tempo sia attaccata al fondo del vicino, e gli alberi che ha portato con sé abbiano posto le radici in quel fondo, da quel momento si ritengono acquisiti al fondo del vicino.

Inst. 2.1.23. Quodsi naturali alveo in universum derelicto alia parte fluere coeperit, prior quidem alveus eorum est qui, prope ripam eius praedia possident, pro modo scilicet latitudinis cuiusque agri, quae latitudo prope ripam sit; novus autem alveus eius iuris esse incipit, cuius et ipsum flumen, id est publicus. Quodsi post aliquod tempus ad priorem alveum reversum fuerit flumen, rursus novus alveus eorum esse incipit, qui prope ripam eius praedia possident [art. 946].

Se, abbandonato totalmente l'alveo naturale, <il fiume> abbia cominciato a scorrere da un'altra parte, il primo alveo è di coloro che possiedono fondi sulle sponde, s'intende, in proporzione alla estensione di ciascun fondo, estensione fino alla riva, mentre l'alveo nuovo incomincia ad essere della condizione giuridica del fiume stesso, cioè è pubblico. Se, dopo qualche tempo, il fiume sia tornato all'alveo di prima, il nuovo alveo ritorna a coloro che possiedono fondi lungo le rive di quello.

Inst. 2.1.25. Cum ex aliena materia species aliqua facta sit ab aliquo, quaeri solet, quis eorum naturali ratione dominus sit, utram is qui fecerit, an ille potius qui materiae dominus fuerit: ut ecce si quis ex alienis uvis aut olivis aut spicis vinum aut oleum aut frumentum fecerit, aut ex alieno auro vel argento vel aere vas aliquod fecerit, vel ex alieno vino et melle mulsum miscuerit, vel ex alienis medicamentis emplastrum aut collyrium composuerit, vel ex aliena lana vestimentum fecerit, vel ex

alienis tabulis navem vel armarium vel subsellium fabricaverit. Et post multas Sabinianorum et Proculianorum ambiguitates placuit media sententia existimantium, si ea species ad materiam reduci possit, eum videri dominum esse qui materiae dominus fuerat; si non possit reduci, eum potius intellegi dominum qui fecerit: ut ecce vas conflatum potest ad rudem massam aeris vel argenti vel auri reduci, vinum autem aut oleum aut frumentum ad uvas et olivas et spicas reverti non potest ac ne mulsum quidem ad vinum et mel resolvi potest. Quodsi partim ex sua materia, partim ex aliena speciem aliquam fecerit quisque, velut ex suo vino et alieno melle mulsum aut ex suis et alienis medicamentis emplastrum aut collyrium aut ex sua et aliena lana vestimentum fecerit, dubitandum non est, hoc casu eum esse dominum qui fecerit: cum non solum operam suam dedit, sed et partem eiusdem materiae praestavit [art. 940].

Qualora qualche oggetto sia fatto da qualcuno con materia altrui, si suole interrogarsi su chi, secondo un naturale criterio, ne sia proprietario, se colui che l'ha fatto, o piuttosto colui che era proprietario della materia: come ad esempio se uno da uve, olive, o spighe altrui abbia ottenuto vino, olio, o frumento, o dall'oro, argento o rame altrui abbia fatto un vaso, o mescolando vino altrui e miele abbia ottenuto del vino melato, o con altrui medicamenti abbia composto un impiastro o un collirio, o con lana altrui abbia tessuto un vestito, o con assi altrui abbia fabbricato una nave, un armadio o dei sedili. Dopo molte controversie tra i Sabiniani e i Proculiani, è invalsa l'opinione intermedia di coloro che ritenevano che se quell'oggetto potesse ricondursi alla materia, ne fosse proprietario chi era stato proprietario della materia, e se <la materia> non si potesse ricondurre <ad alcuno>, si considera proprietario piuttosto chi l'aveva fatto: ecco ad esempio che un vaso ottenuto per fusione può ricondursi a informe massa di rame, argento o oro, mentre vino, olio, o frumento non possono ritornare uve, olive e spighe, e nemmeno il vino melato può scindersi in vino e miele. Se qualche oggetto uno lo abbia fatto con materia in parte sua, in parte altrui, come da vino suo e vino melato e miele altrui, o da un impiastro o un collirio con medicamenti suoi e altrui, o da un vestito con lana sua e altrui, non si dubita che in questo caso è proprietario l'artefice, in quanto non solo ci ha messo l'opera sua, ma utilizzò anche una parte della materia.

Inst. 2.1.38. Sed si gregis usumfructum quis habeat, in locum demortuorum capitum ex fetu fructuarius summittere debet, ut et Iuliano visum est, et in vinearum demortuarum vel arborum locum alias debet substituere. Recte enim colere debet et quasi bonus paterfamilias uti debet [art. 994, 1001].

Se taluno abbia l'usufrutto di un gregge, l'usufruttuario deve, come ritenne anche Giuliano, sostituire i capi morti, con altri, tratti dai nati, e, alle viti o agli alberi morti, deve pure sostituirne altri. Deve infatti coltivare bene e usarne da buon padre di famiglia.

Inst. 2.1.39. Thesauros, quos quis in suo loco invenerit, divus Hadrianus naturalem aequitatem secutus ei concessit qui invenerit. Idemque statuit, si quis in sacro aut in religioso loco fortuito casu invenerit. At si quis in alieno loco non data ad hoc opera, sed fortuito invenerit, dimidium domino soli concessit. Et convenienter, si quis in Caesaris loco invenerit, dimidium inventoris, dimidium Caesaris esse statuit. Cui conveniens est, ut, si quis in publico loco vel fiscali invenerit, dimidium ipsius esse, dimidium fisci vel civitatis [art. 932].

I tesori, che uno abbia trovato in un luogo suo, il divino Adriano, secondo l'equità naturale, li ha concessi a colui che li aveva trovati. E lo stesso dispose qualora taluno li avesse trovati per caso fortuito in un luogo sacro o religioso. Se taluno, invece, li abbia trovati, senza apposita ricerca bensì per caso fortuito, in un luogo altrui, ne concesse la metà al proprietario del suolo. E così, se taluno li abbia trovati in un luogo dell'imperatore, <il divo Adriano> stabilì che metà fosse del ritrovatore e metà dell'imperatore. È conforme a ciò che, se uno li abbia trovati in un luogo pubblico o del fisco, metà sia sua e metà del fisco o della città.

Inst. 2.1.47. Qua ratione verius esse videtur et, si rem pro derelicto a domino habitam occupaverit quis, statim eum dominum effici. Pro derelicto autem habetur, quod dominus ea mente abiecerit, ut id rem suarum esse nolle, ideoque statim dominus esse desinit [art. 923].

Ragion per cui sembra più vero che se uno abbia occupato una cosa abbandonata dal proprietario, diventi proprietario subito. Si considera abbandonato ciò che il proprietario abbia buttato via con l'intenzione di non volere che fosse cosa sua e, per ciò, subito cessa di esserne proprietario.

Inst. 2.3.4. Si quis velit vicino aliquid ius constituere, pactionibus atque stipulationibus id efficere debet. Potest etiam in testamento quis heredem suum damnare, ne altius tollat, ne luminibus aedium vicini officiat: vel ut patiat eum tignum in parietem immittere vel stillicid-

ium habere: vel ut patiat eum per fundum ire, agere aquamve ex eo ducere [art. 1031, 1058].

Se taluno voglia costituire un diritto sul vicino, lo deve fare con patti e stipulazioni. Uno può anche dichiarare nel testamento che il suo erede non sopraelevi per non recare pregiudizio alle luci della casa del vicino; o di sopportare che questo immetta una trave nella parete o che abbia verso di esso uno stillicidio; o di sopportare che egli passi per il fondo a piedi, o con bestiame e carri, o che da esso derivi acqua.

Inst. 2.4.1. ... sine testamento vero si quis velit alii usum fructum constituere, pactionibus et stipulationibus id efficere debet ... [art. 978].

... senza ricorrere al testamento, se uno vuole costituire a favore di un altro un usufrutto, deve farlo con patti e stipulazioni ...

Inst. 2.4.2. Constituitur autem ususfructus non tantum in fundo et aedibus, verum etiam in servis et iumentis ceterisque rebus exceptis his quae ipso usu consumuntur: nam eae neque naturali ratione neque civili recipiunt usumfructum. Quo numero sunt vinum, oleum, frumentum, vestimenta. Quibus proxima est pecunia numerata: namque in ipso usu adsidua permutatione quodammodo extinguitur. Sed utilitatis causa senatus censuit, posse etiam earum rerum usumfructum constitui, ut tamen eo nomine heredi utiliter caveatur. Itaque si pecuniae usufructus legatus sit, ita datur legatario ut eius fiat, et legatarius satisdat heredi de tanta pecunia restituenda, si morietur aut capite minuetur. Ceterae quoque res ita traduntur legatario ut eius fiant: sed aestimatis his satisdatur, ut, si morietur aut capite minuetur, tanta pecunia restituatur quanti eae fuerint aestimatae. Ergo senatus non fecit quidem earum rerum usumfructum (nec enim poterat), sed per cautionem quasi usumfructum constituit [art. 995].

L'usufrutto si costituisce non soltanto sul fondo e sulla casa, ma anche su servi e giumenti e sulle restanti cose, ad eccezione di quelle che si consumano con l'uso: queste, infatti, non ammettono usufrutto né secondo un criterio naturale né civile. Fra esse rientrano: il vino, l'olio, il frumento, i vestiti. Molto simile ad essi è il denaro contante: invero, usandolo, col continuo scambio in certo modo si estingue. Ma, per ragioni di utilità, il senato stabilì (sc. emanato sotto Tiberio [n.d.r.]) che si possa costituire usufrutto anche su quelle cose, purché però si dia all'erede, a tale titolo, opportuna garanzia. Di conseguenza, se sia legato un usufrutto di denaro, questo si dà al legatario affinché diventi suo, e il legatario dà garanzia all'erede per la restituzione di altrettanto denaro se morirà o subirà cambiamento di stato. Anche le restanti cose si consegnano al legatario in modo che diventino sue: ma, fattane la stima, si dà garanzia che, in caso di morte o di cambiamento di stato, sarà restituito altrettanto denaro quanto esse furono stimate. Il senato, quindi, non istituì propriamente (e, infatti, non poteva) un usufrutto di quelle cose, ma, con la cauzione, costituì un quasi usufrutto.

Inst. 2.4.3. Finitur autem ususfructus morte fructuarii et duabus capitibus deminutionibus, maxima et media, et non utendo per modum et tempus. Quae omnia nostra statuit constitutio. Item finitur ususfructus, si domino proprietatis ab usufructuario cedatur (nam extraneo cedendo nihil agitur): vel ex contrario si fructuarius proprietatem rei adquisierit, quae res consolidatio appellatur. Eo amplius constat, si aedes incendio consumptae fuerint vel etiam terrae motu aut vitio suo corruerint, extinguuntur ususfructus et ne areae quidem ususfructum deberi [art. 1014].

L'usufrutto si estingue per morte dell'usufruttuario e per cambiamento di stato, massimo e medio, e per non uso nel modo e per il tempo stabilito. Una nostra costituzione stabilì queste cose. Parimenti l'usufrutto si estingue se dall'usufruttuario venga ceduto al titolare della proprietà (cedendolo a un estraneo, invero, la cessione è inutile), oppure, al contrario, se l'usufruttuario acquisti la proprietà della cosa; queste cose sono dette consolidazione. È inoltre evidente che, se la casa è stata distrutta da un incendio o anche se sia crollata per effetto del terremoto o di un suo vizio intrinseco, l'usufrutto si estingue e l'usufrutto non è dovuto nemmeno sull'area.

Inst. 2.4.4. Cum autem finitur fuerit usus fructus, revertitur scilicet ad proprietatem et ex eo tempore nuda proprietatis dominus incipit plenam habere in re potestatem [art. 832, 1018].

Estinto l'usufrutto si consolida alla proprietà e, da quel momento, il titolare della nuda proprietà comincia ad avere sulla cosa pieno potere.

Inst. 2.5 pr. Isdem istis modis quibus ususfructus constituitur etiam nudus usus constituitur solet, isdemque illis modis finitur quibus et ususfructus desinit ... [art. 1024].

In quegli stessi modi in cui si costituisce l'usufrutto, si suole costituire anche il semplice uso che si estingue in quegli stessi modi in cui cessa anche l'usufrutto....